



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

A.S. 2595

*Schema di disegno di legge recante deleghe al Governo per la riforma dell'ordinamento giudiziario e per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario militare, nonché disposizioni in materia ordinamentale, organizzativa e disciplinare, di eleggibilità e ricollocamento in ruolo dei magistrati e di costituzione e funzionamento del consiglio superiore della magistratura.*

### RELAZIONE TECNICA

Lo schema di disegno di legge esaminato si propone di operare sia con norme immediatamente precettive che attraverso la successiva adozione di uno o più decreti legislativi di attuazione, una profonda revisione dei meccanismi istituzionali che regolano l'ordinamento giudiziario rispondendo all'esigenza di un'azione più aderente al profilo costituzionale assegnato alla magistratura ed in grado di corrispondere alle istanze imprescindibili, in termini di efficacia e trasparenza, poste dall'attuale scenario economico e sociale.

In tale direzione si collocano gli interventi di seguito illustrati volti a garantire le migliori condizioni organizzative per la soluzione delle criticità riscontrate in seno all'assetto ordinamentale della magistratura: in particolare, si è cercato di dare nuova dignità alla carriera dei magistrati, distinti sulla base delle funzioni ricoperte e valorizzati secondo la professionalità acquisita, nonché operando una profonda revisione dei criteri di conferimento degli incarichi anche attraverso la ridefinizione degli illeciti disciplinari collegata alla regolazione dei livelli di responsabilità dei titolari di incarichi direttivi e semidirettivi.

Nell'ambito del settore penale, inoltre, sono state introdotte norme, già applicate in ambito dei settori civile, amministrativo e tributario, estendendo comprovate disposizioni ed attività che hanno concretizzato, in quegli ambiti, l'efficiente e celere risposta della definizione dei procedimenti giudiziari. Innovative sono infatti le disposizioni di piani mirati di smaltimento nel citato settore penale, con la previsione di un obbligo da parte del Capo dell'ufficio giudiziario chiamato a risolvere le situazioni patologiche attraverso rimodulazione dei carichi di lavoro anche tramite riassegnazioni e redistribuzioni dei carichi di lavoro. A tale finalità è diretta altresì la riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero e la distinzione tra le funzioni requirenti e giudicanti, ponendo regole rigide per il passaggio dalle une alle altre.

Si è proceduto a ridisegnare la disciplina delle incompatibilità dei magistrati e del sistema delle valutazioni di professionalità, individuare meccanismi di riduzione della durata dei procedimenti civili e riformare il sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo organo e quello in materia di eleggibilità e ricollocamento in ruolo.

Viene regolamentata in termini dettagliati la delicata tematica dell'accesso dei magistrati all'attività politica e del ritorno degli stessi all'attività giudiziaria.





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Infine, il disegno di legge opera una profonda revisione del sistema elettorale dei componenti togati del Consiglio superiore della magistratura e delle modalità di funzionamento del medesimo organo.

Lo schema di decreto è stato suddiviso in **sei capi**. Il **capo I** denominato “*Delega al governo per la riforma ordinamentale della magistratura*” si articola in **6 articoli**; il **capo II** “*Modifiche alle disposizioni dell’ordinamento giudiziario*” si compone degli **articoli dal 7 al 14**, il **capo III** “*Disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale*” dall’articolo **15 all’articolo 20**; il **capo IV** riguarda invece “*Disposizioni concernenti la costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura*” e comprende gli articoli **dal 21 al 39**; il **capo V** si occupa della “*Delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare*” la cui materia è trattata dall’articolo **40**, mentre, in ultimo, il **capo VI** si compone di tre **articoli**, il **41 (Disposizioni finali)**, il **42 (Disposizioni finanziarie)** e il **43 (Entrata in vigore)**.

Si esaminano, qui di seguito, gli articoli di cui si compone il provvedimento in esame, illustrando le principali innovazioni introdotte e gli eventuali riflessi di natura finanziaria.

### CAPO I

#### “Delega al governo per la riforma ordinamentale della magistratura”

Il Capo in esame, che contiene deleghe al Governo per la riforma ordinamentale della magistratura, disciplina le norme nelle quali sono contemplati gli interventi - come già indicato in premessa - indirizzati al potenziamento del sistema giustizia, tra i quali vi è la revisione dell’ordinamento giudiziario con la previsione di articolati interventi sull’accesso in magistratura, sul sistema delle valutazioni di professionalità e in tema di conferimento degli incarichi, sull’organizzazione dell’ufficio del pubblico ministero con l’adozione dei progetti organizzativi dello stesso e sulla procedura di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici.

L’obiettivo di rendere più adeguato ed efficiente il compito affidato ai magistrati si esplica nei contenuti della proposta di legge in esame di seguito illustrati.

#### Art. 1

##### (Oggetto e procedimento)

Con il presente articolo viene definito l’oggetto della delega, stabilendo che entro un anno dall’entrata in vigore della presente legge, il Governo adotti uno o più decreti legislativi contenenti la riforma dell’ordinamento giudiziario, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- revisione dell’assetto ordinamentale della magistratura e rimodulare in termini di trasparenza e valorizzando il merito, i criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, di rivedere il numero degli incarichi semidirettivi. Si prevede, poi, di





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

garantire un contenuto minimo organizzativo in relazione alla gestione dell'ufficio del pubblico ministero con approvazione da parte del CSM e, infine, ridefinire i criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione, nonché di procedere alla riforma del procedimento di approvazione delle tabelle organizzative degli uffici giudicanti;

- riforma del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario, con particolare riferimento all'esigenza di garantire trasparenza e rigore nelle valutazioni di professionalità dei magistrati;
- riforma della disciplina dell'accesso in magistratura, soprattutto con riguardo ai presupposti ed all'accelerazione dei tempi per i laureati in giurisprudenza;
- riordino della disciplina del collocamento in posizione di fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili.

Si rappresenta che gli schemi dei decreti legislativi sopraindicati, adottati su proposta del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca, dovranno essere contestualmente trasmessi alle Camere perché su di essi sia espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione. Decorso il predetto termine i decreti sono emanati, anche in mancanza dei pareri. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti alla scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo è prorogato di novanta giorni.

Inoltre, con l'articolo in esame si prevede la possibilità di adottare, entro due anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega in esame, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati, seguendo lo stesso iter indicato per gli stessi. Infine, il Governo, entro tre anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della predetta delega deve provvedere, ai sensi dei commi 1 e 2, dell'articolo 17-bis della legge 400/1988, alla raccolta delle disposizioni dell'ordinamento giudiziario.

*In premessa preme evidenziare che le disposizioni che seguono, hanno tutte una valenza precettiva e sono relative alla riorganizzazione degli incarichi e delle funzioni in seno alla magistratura sia del ruolo giudicante che requirente, nonché di quella di legittimità, rispondendo ad un progetto di profondo rinnovamento dell'amministrazione della giustizia che vuole fornire nuova fisionomia al ruolo del magistrato ed ai compiti ad esso affidato più confacenti al principio di trasparenza ed imparzialità della funzione giudiziaria e valorizzando il curriculum e l'esperienza acquisita secondo criteri meritocratici e non più attenendosi ad un rigido automatismo di avanzamento della carriera.*

### Art. 2





# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

**(Revisione dell'assetto ordinamentale della magistratura: criteri di assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, con rivisitazione del numero di questi ultimi; procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12; criteri di accesso alle funzioni di consigliere di cassazione e di sostituto procuratore generale presso la Corte di cassazione)**

L'articolo in esame è volto a declinare le linee direttive della riforma incidendo sull'assetto organizzativo della magistratura e sulla regolamentazione del conferimento delle funzioni direttive e semidirettive anche attraverso la rivisitazione del numero degli incarichi conferiti.

In particolare, *al comma 1 (lettera a)*, si stabilisce che nell'ambito dei procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi, in applicazione dei principi di cui alla legge 241 del 1990 si proceda alla pubblicazione nella intranet del sito istituzionale del CSM di tutti gli atti relativi ai procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi, ferme restando le esigenze di protezione dei dati sensibili, da realizzare con l'oscuramento degli stessi, prevedendo, altresì, una limitazione alla possibilità di presentazione da parte del magistrato di un numero maggiore a due domande per la copertura di incarichi direttivi o semidirettivi, per impedire la pendenza di un numero eccessivo di istanze che potrebbe ingenerare confusione, in modo da garantire una selezione più efficace delle domande che devono essere presentate solo per posizioni specifiche per le quali il magistrato possiede le capacità e l'esperienza professionale adeguate.

*Si rappresenta, al riguardo, che la disposizione in esame, ha carattere ordinamentale ed è volta a consentire procedure più snelle, celeri ed efficaci per l'assegnazione di funzioni direttive e semidirettive compiendo una selezione a monte delle domande in quanto i magistrati saranno tenuti ad operare una scelta degli incarichi da ricoprire. Si tratta, pertanto, di norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Con la *lettera b)* si stabilisce che i procedimenti per la copertura dei posti direttivi e semidirettivi, siano inderogabilmente avviati, istruiti e definiti secondo l'ordine temporale con cui i posti si sono resi vacanti salva la possibilità di deroghe per gravi e giustificati motivi e ad eccezione dei procedimenti relativi alla copertura dei posti di primo presidente della Corte di cassazione e di procuratore generale presso la Corte di cassazione che devono avere trattazione prioritaria.

Con la *lettera c)* si prevede che la copertura dei posti direttivi, avvenga all'esito delle audizioni dei candidati da parte della competente Commissione del CSM.

Al riguardo viene stabilita l'audizione di almeno tre di essi, individuati dalla predetta Commissione, tenendo conto dell'indicazione di tutti i suoi componenti, quando il numero dei candidati è eccessivamente elevato; si prevede, inoltre, che siano prescritte modalità idonee all'acquisizione dei pareri dei rappresentanti dell'avvocatura, dei magistrati e dei dirigenti amministrativi assegnati all'ufficio giudiziario di provenienza dei candidati, escluso in ogni caso l'anonimato, per un'approfondita comparazione dei profili di professionalità dei candidati stessi.





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Le previsioni inserite nelle **lettere d)** definiscono i criteri cui riferirsi nell'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, precisamente le attitudini, il merito e l'anzianità da valutare con diretto riferimento all'incarico da ricoprire, assegnando rilevanza al criterio dell'acquisizione di specifiche competenze rispetto agli incarichi per i quali sia richiesta una particolare specializzazione, e che le attitudini direttive e semidirettive siano positivamente accertate nel corso del procedimento, oltre che in forza degli elementi indicati dall'articolo 12, commi 10, 11, e 12 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. Si precisa che la ponderazione va effettuata anche in relazione alla conoscenza del complesso dei servizi resi dall'ufficio o dalla sezione per la cui direzione è indetto il concorso, alla capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici, alla conoscenza delle norme ordinamentali e alla capacità di efficiente organizzazione del lavoro giudiziario e aggiungere un ulteriore criterio di valutazione per l'assegnazione degli incarichi direttivi e semidirettivi, quale quello dell'esito delle ispezioni svolte negli uffici giudiziari in cui il magistrato svolga o abbia svolto funzioni direttive o semidirettive.

Si segnala il contenuto della **lettera e)** secondo il quale, ai fini della valutazione delle attitudini organizzative, non si debba tenere conto delle esperienze maturate nel lavoro non giudiziario a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura, fatta eccezione per il caso in cui la natura dell'incarico svolto sia idonea a favorire l'acquisizione di competenze coerenti con le funzioni semidirettive o direttive da conferire.

Parimenti da evidenziare quanto previsto alla **lettera f)** ove è stabilito che il criterio dell'anzianità incide in modo residuale in caso di parità di valutazione risultante dagli indicatori del merito e delle attitudini, salva la necessità di dare prevalenza al candidato che appartiene al genere meno rappresentato qualora emerga, nella copertura dei posti direttivi o semidirettivi analoghi a quelli oggetto di concorso, una significativa sproporzione tanto a livello nazionale che distrettuale.

Di rilievo le disposizioni contenute nella **lettera g)** con le quali viene disposto che, nella valutazione ai fini della conferma di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, il Consiglio superiore della magistratura tenga conto anche dei pareri espressi dai magistrati dell'ufficio, acquisiti con le modalità definite dallo stesso CSM, del parere del presidente del tribunale o del procuratore della Repubblica, rispettivamente quando la conferma riguarda il procuratore della Repubblica o il presidente del tribunale e delle osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati e che valuti i provvedimenti tabellari e organizzativi redatti dal magistrato in valutazione, nonché, a campione, i rapporti redatti ai fini delle valutazioni di professionalità dei magistrati dell'ufficio o della sezione.

Con la **lettera h)** viene previsto che, anche in caso di mancata richiesta di conferma, sia attivato comunque un procedimento per la valutazione dell'attività svolta nell'esercizio di un incarico direttivo o semidirettivo, e che l'esito della predetta valutazione sia considerato in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi.

Altrettanto rilevante la previsione della **lettera i)** che stabilisce che il magistrato titolare di funzioni direttive o semidirettive, anche quando non chiede la conferma, non può partecipare a concorsi per il conferimento di un ulteriore incarico direttivo o semidirettivo prima di cinque anni dall'assunzione delle





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

predette funzioni, fermo quanto previsto dagli articoli 45, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 per il caso di valutazione negativa.

Si conferma alla **lettera l)** la disposizione che prevede che la reiterata mancata approvazione da parte del Consiglio superiore della magistratura dei provvedimenti organizzativi adottati nell'esercizio delle funzioni direttive possa costituire causa ostativa alla conferma di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 e in ogni caso che di tale mancata reiterata approvazione si tenga conto in caso di partecipazione a successivi concorsi per il conferimento di altri incarichi direttivi o semidirettivi.

La **lettera m)** prevede che la capacità di dare piena e compiuta attuazione a quanto indicato nel progetto organizzativo sia valutata ai fini di quanto previsto dall'articolo 12, commi 10 e 11, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Si segnala la disposizione contenuta nella **lettera n)** relativa alla complessiva rivisitazione dei criteri dettati per l'individuazione degli incarichi per i quali è richiesta l'attribuzione delle funzioni semidirettive, al fine di contenerne il numero.

Nel **comma 2** del presente articolo, vengono indicati i principi e i criteri direttivi riguardo alle procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici di cui all'articolo 7-bis e 7-ter del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, a cominciare da quello contenuto nella **lettera a)** il presidente della corte d'appello trasmetta le proposte tabellari corredate da documenti organizzativi generali, concernenti l'organizzazione delle risorse e la programmazione degli obiettivi di buon funzionamento degli uffici, anche sulla base dell'accertamento dei risultati conseguiti nel quadriennio precedente; stabilire che tali documenti siano elaborati dai dirigenti degli uffici giudicanti, sentiti il dirigente dell'ufficio requirente corrispondente e il presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati; prevedere che i suddetti documenti possono essere modificati nel corso del quadriennio anche tenuto conto dei programmi di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, e dei programmi di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

Con la **lettera b)** si introducono modalità standardizzate nello svolgimento delle procedure in esame, in particolare si stabilisce che i documenti organizzativi generali degli uffici, le tabelle e i progetti organizzativi vengano elaborati secondo modelli standard fissati con delibera del Consiglio superiore della magistratura e trasmessi in via telematica, e che anche per i pareri dei consigli giudiziari ci siano standard di modelli redazionali, che si concentrino nella rilevazione di eventuali criticità.

Viene ribadito con la **lettera c)** il principio di semplificazione delle procedure di approvazione delle tabelle di organizzazione degli uffici previste dall'articolo 7-bis dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e dei progetti organizzativi dell'ufficio del pubblico ministero.

Al riguardo, si segnala che, viene previsto che le suddette proposte si intendano approvate, ove il Consiglio superiore della magistratura non si esprima in senso contrario entro un termine stabilito in base alla data di invio del parere del consiglio giudiziario, salvo che siano state presentate osservazioni dai magistrati dell'ufficio o che il parere del consiglio giudiziario sia a maggioranza.





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Le disposizioni collocate ora nel **comma 3** intervengono sui criteri di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, stabilendo, alla **lettera a)** che oltre al possesso della valutazione di professionalità sia rilevante l'effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado per almeno dieci anni. Si precisa, inoltre, che l'esercizio di funzioni a seguito del collocamento fuori del ruolo della magistratura non possa essere equiparato all'esercizio delle funzioni di merito per l'accesso alle funzioni di legittimità sopraindicate.

Con la **lettera b)** viene precisato che a fronte dell'equivalenza dei presupposti specifici richiesti per l'attribuzione delle funzioni giudicanti di legittimità deve essere preferito il magistrato che abbia svolto le funzioni di giudice della Corte d'appello per un periodo non inferiore a quattro anni. *Al riguardo si segnala la natura ordinamentale delle norme che servono ad introdurre criteri di preferenza per l'attribuzione di funzioni di legittimità. Dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Con la **lettera c)** si introducono criteri oggettivi di valutazione attraverso l'attribuzione di un punteggio per ciascuno dei parametri presi come base di riferimento, ivi compreso il criterio dell'anzianità, non sufficientemente considerato nella formulazione originaria.

Le disposizioni contenute nella **lettera d)** stabiliscono che devono essere considerate le esperienze maturate nel lavoro giudiziario, in relazione allo specifico ambito di competenza, penale o civile, e alle specifiche funzioni, giudicanti o requirenti, in relazione al posto da conferire e che deve essere attribuita rilevanza alla capacità scientifica e di analisi delle norme, da valutare anche tenendo conto di andamenti statistici gravemente anomali degli esiti degli affari nelle successive fasi e nei gradi del procedimento e del giudizio, nonché al pregresso esercizio di funzioni di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione. *Si segnala che, la presente disposizione, con cui le attitudini e le competenze dei candidati a ricoprire gli incarichi direttivi e semidirettivi devono essere considerate in relazione alle funzioni giudicanti e requirenti, fornendo in tal modo una visuale organica del grado di specializzazione dei magistratidi secondo grado e di addetto all'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione, ha natura ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Si segnalano le previsioni di cui alle **lettere e), f e h)** che confermano che la valutazione espressa debba essere articolata nei seguenti giudizi: inidoneo, discreto, buono o ottimo, il quale ultimo può essere espresso solo qualora l'aspirante presenti titoli di particolare rilievo, fissando così i criteri per la formulazione del motivato parere della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e stabilendo che tale valutazione avvenga sulla base dell'esame di provvedimenti estratti a campione nelle ultime tre valutazioni di professionalità, oltre che, nel numero stabilito dal Consiglio superiore della magistratura, su provvedimenti o pubblicazioni individuati dai candidati, nonché che per la ponderazione della capacità scientifica e di analisi delle norme si tenga conto delle peculiarità delle funzioni esercitate dai candidati.





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Con la *lettera g*), si precisa, con riferimento alla valutazione delle pubblicazioni liberamente prodotte dai candidati suddetti, che la Commissione debba tenere conto della rilevanza scientifica delle stesse.

Con la *lettera i*), inoltre, si ribadisce che il parere della commissione potrà essere disatteso dal Consiglio superiore della magistratura, nella valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme, solo per eccezionali e comprovate ragioni, relative al medesimo parametro, da considerarsi prevalenti rispetto a quelle valutate dalla commissione tecnica.

Si segnalano, infine, disposizioni particolari relative alle attività esercitate fuori del ruolo organico della magistratura inserite nella *lettera l*) che stabilisce che le stesse siano valutate nei soli casi nei quali l'incarico abbia a oggetto attività assimilabili a quelle giudiziarie o nel caso in cui tali attività richiedano una comprovata capacità scientifica e di analisi delle norme.

Rilevante nella direzione della preminenza da assegnare al criterio della meritocrazia la disposizione della *lettera m*) con cui la possibilità di accesso alle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità prevista dall'articolo 12, comma 14, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, è preclusa ai magistrati che non hanno ottenuto il giudizio di ottimo dalla commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.

Da ultimo si evidenzia che anche per quanto concerne il conferimento delle funzioni giudicanti e requirenti di legittimità, con la *lettera n*), si stabilisce che per le stesse debbano applicarsi le disposizioni per cui è richiesta la pubblicazione, ai fini della trasparenza e imparzialità della procedura stessa, nella intranet del sito istituzionale del CSM di tutti gli atti dei relativi procedimenti.

*Le disposizioni proposte hanno natura ordinamentale e precettiva-attuativa e apportano miglioramenti significativi alla disciplina degli incarichi e dell'individuazione delle figure apicali rafforzando l'attenzione su un sistema oggettivo di ponderazione dei candidati ai fini del conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi e la riconferma dei medesimi. Inoltre, si potenziano le linee direttrici per la completa attuazione per una gestione efficiente e trasparente della funzione giurisdizionale, secondo i principi e le disposizioni di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, facendo leva sulla distinzione delle attività svolte dai magistrati, separando quelle tipiche e istituzionali da quelle svolte dai medesimi per altre finalità non direttamente riconducibili ed afferenti alla funzione giudiziaria.*

*Si segnala, dal punto di vista finanziario, che non intervenendo modifiche in materia di trattamenti economici e sul regime stipendiale dei magistrati, le norme introdotte non sono suscettibili di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.*

### Art. 3

#### (Modifiche del sistema di funzionamento del consiglio giudiziario e delle valutazioni di professionalità)





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

La norma è diretta a rivedere, innanzitutto, il sistema di funzionamento del consiglio giudiziario, incidendo sulla presenza alle sedute del consiglio da parte dei membri c.d. “laici”: in sostanza, sempre con lo scopo di tutelare la trasparenza dei vari adempimenti, è esteso il diritto di tribuna di questi ultimi, consentendo a costoro di partecipare alle discussioni ed assistere alle deliberazioni delle sedute in cui vengono formulati i pareri sulle valutazioni di professionalità dei magistrati.

Quanto al **comma 1**, si segnala la previsione secondo la quale alla componente degli avvocati è attribuita la facoltà di esprimere un voto unitario sulla base delle segnalazioni di cui all'articolo 11, comma 4, lettera f), del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, nel caso in cui il consiglio dell'ordine degli avvocati abbia effettuato le predette segnalazioni sul magistrato in valutazione (**lettere a e b**).

Si rappresenta, inoltre, che la partecipazione alle sedute del Consiglio direttivo della Corte di cassazione e dei Consigli giudiziari da parte dei membri c.d. laici, non comporta l'attribuzione di ulteriori compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati, atteso che si tratta solo di una modifica della composizione del collegio riguardo a deliberazioni adottate nell'ambito della medesima seduta per la quale i componenti non togati percepiscono un unico gettone di presenza, fissato nella misura di 30 euro, sulla base della partecipazione giornaliera già prevista a legislazione vigente. *Pertanto, la disposizione di estendere la partecipazione dei componenti laici alle sedute inerenti le questioni di cui agli articoli 7, comma 1, lettera b), e 15, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25 risponde ad un principio di carattere generale nonché ad esigenze di pubblicità e trasparenza degli adempimenti del Consiglio e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Si segnalano i contenuti delle disposizioni che prevedono l'inserimento delle lettere **c), d) ed e)**.

Nella specie, con le introducende disposizioni si interviene sulla disciplina della “Valutazione della professionalità” regolata dall'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, stabilendo che il giudizio positivo sia articolato secondo criteri predeterminati nelle seguenti ulteriori valutazioni: discreto, buono o ottimo con riferimento alle capacità del magistrato di organizzare il proprio lavoro; che sia espressamente valutato il rispetto da parte del magistrato di quanto indicato nei programmi annuali di gestione redatti a norma dell'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; che, ai fini delle valutazioni di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, i magistrati che abbiano goduto di esoneri totali o parziali dal lavoro giudiziario siano tenuti a produrre documentazione idonea alla valutazione dell'attività alternativa espletata.

Con le disposizioni contenute nella **lettera f)** si stabilisce che i periodi di aspettativa usufruiti dal magistrato per lo svolgimento di incarichi elettivi di carattere politico a livello nazionale e locale e nell'ambito di incarichi di governo o negli enti territoriali e presso gli organismi elettivi sovranazionali, vengano esclusi ai fini delle valutazioni di professionalità periodiche, interrompendo così la progressione economica dello stesso magistrato.





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

*La disposizione declina un principio di carattere generale, prevedendo che al magistrato in aspettativa, che non espleta le funzioni proprie del ruolo istituzionale perché chiamato a rivestire incarichi significativi nell'ambito delle cariche elettive statali o locali o in seno al governo, non possano essere garantite le valutazioni di professionalità periodiche. La norma, stante la sua natura precettiva, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Con la **lettera g)**, si stabilisce che la sussistenza di gravi anomalie dell'attività espletata dal magistrato sia rilevabile attraverso l'acquisizione delle informazioni necessarie a tale accertamento da parte del consiglio giudiziario, che potrà altresì acquisire "a campione" i provvedimenti relativi ai risultati delle attività dello stesso magistrato in valutazione secondo l'efficacia dei provvedimenti nelle successive fasi o gradi di giudizio. La norma è tesa ad acquisire gli esiti e le informazioni relativi alla performance del magistrato ai fini della valutazione del medesimo. *La disposizione ha carattere precettivo-ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Si segnala la disposizione contenuta nella **lettera h)** con la quale si prevede l'istituzione di un fascicolo del magistrato contenente una serie di informazioni e di dati relativi all'attività da questi svolta, anche in fase cautelare, ed alla tempestiva adozione dei provvedimenti di sua competenza, nonché la sussistenza di caratteri di grave anomalia in relazione all'esito degli atti e dei provvedimenti e di ogni altro elemento che saranno utili per la valutazione di professionalità di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n.160 e ai fini delle valutazioni delle attitudini per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 2.

*Si tratta di una norma a carattere ordinamentale che non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

In materia di semplificazione della procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, con **il numero 1)** della **lettera i)** viene aggiunto lo specifico riferimento all'attività espletata con finalità di mediazione e conciliazione a quella oggetto di valutazione, che deve essere inserita nella relazione prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera b) del decreto legislativo n. 160 del 2006.

Con **i numeri 2), 3) e 4)** della predetta **lettera i)** sono dettati, poi, dei criteri precisi volti a disciplinare la procedura di valutazione di professionalità con esito positivo, attraverso una semplificazione delle fasi in modo da permettere al consiglio giudiziario di formulare il parere di cui all'art. 11 comma 6 del D.Lgs 160/2006 utilizzando il rapporto sull'attività svolta dal magistrato da parte del Capo dell'ufficio, la relazione sul proprio lavoro svolta dal magistrato stesso, le statistiche comparate, i provvedimenti estratti a campione o prodotti spontaneamente dall'interessato. La stessa documentazione viene esaminata dal CSM che può recepire il parere del consiglio giudiziario contenente la predetta valutazione positiva, esprimendo il giudizio con provvedimento attraverso un iter semplificato. Ai fini del conseguimento della valutazione di professionalità successivo all'accertamento di responsabilità disciplinari vengono tenuti in considerazione anche i fatti accertati in via definitiva anche se collocati in un quadriennio





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

precedente al giudizio disciplinare tranne nel caso che gli stessi siano stati già considerati ai fini della valutazione di professionalità dello stesso quadriennio.

Importante l'intervento realizzato alla **lettera l)** che, in ordine alla valutazione della professionalità, è diretto a rafforzare le conseguenze derivanti da giudizi non positivi: **al punto 1)** si stabilisce che - in aggiunta agli effetti già previsti - un secondo giudizio non positivo non determina una valutazione negativa, ma ne conseguono ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni direttive e semidirettive. **Al punto 2)** viene, poi, previsto che nel caso di giudizio non positivo successivo ad un primo giudizio negativo non segue la dispensa dal servizio, ma in tal caso - sempre in aggiunta agli effetti già previsti - ne conseguono, come per il punto 1, ulteriori effetti negativi sulla progressione economica nonché sul conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni direttive e semidirettive.

*La disposizione in esame è tesa a determinare ulteriori effetti negativi sulla progressione economica dei magistrati nonché delle limitazioni all'accesso alle funzioni di grado superiore e di legittimità ed agli incarichi direttivi e semidirettivi, condizionandolo al conseguimento di successive valutazioni positive. Si tratta di una norma avente carattere ordinamentale e precettivo che incide sulla possibilità di presentare la domanda che qui interessa, ma che opera a monte una selezione tra gli aspiranti a ricoprire gli incarichi apicali. La stessa non è suscettibile di determinare un aggravio di oneri per la finanza pubblica.*

*In relazione alle disposizioni dell'articolo in esame, si rappresenta la mancanza di onerosità delle norme, trattandosi di modifiche volte a dare luogo ad interventi di carattere procedimentale relativi a compiti e funzioni proprie del Consiglio Superiore della Magistratura che potranno essere fronteggiati mediante il ricorso alle risorse umane strumentali e finanziarie direttamente gestite da tale organo.*

### Art. 4

#### (Riduzione dei tempi per l'accesso in magistratura)

La disposizione di delega, **al comma 1** detta i requisiti per l'accesso alla magistratura, prevedendo un concorso al quale può accedere una platea più vasta senza aprioristici restringimenti.

Essenziale (**comma 1 lett. a**) è solo il requisito della laurea in giurisprudenza conseguita a seguito di un corso universitario non inferiore a quattro anni, con riposizionamento della formazione pre-concorso: infatti, sarà possibile anticipare il tirocinio formativo al superamento dell'ultimo esame previsto dal corso di laurea (**comma 1, lett. b**). Inoltre, è prevista una riduzione delle materie oggetto della prova orale di esame, che risulteranno essere più circoscritte e mirate ai compiti funzionali che il futuro magistrato sarà chiamato a svolgere (**comma 1, lett. e**).

*Al riguardo si segnala che per l'organizzazione dei concorsi si potrà provvedere nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio del Ministero della giustizia, a legislazione vigente con particolare riferimento al capitolo 1461 pg. 7 sul quale gravano le spese per il funzionamento del concorso in*





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

*magistratura che prevede uno stanziamento di euro 878.069,00 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024. Lo stanziamento di questo capitolo potrà essere incrementato con la riassegnazione degli ulteriori contributi dovuti per il possibile aumento delle domande di partecipazione al concorso in magistratura previsto dalla presente disposizione. Il predetto contributo è stato fissato nella misura forfettaria di euro 50 con decreto in data 16 settembre 2014 del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 4), che ha stabilito altresì le modalità di versamento dello stesso. Inoltre, si evidenzia che la copertura complessiva degli oneri derivanti dall'organizzazione del concorso per l'accesso in magistratura, come stimata successivamente **in euro 1.291.000,00**, potrà essere assicurata dagli stanziamenti sul capitolo 1461 p.g. 4 "Missioni all'interno" e p.g. 14 "Spese per acquisto di cancelleria, stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici – noleggio e trasporto mobili, macchine e impianti" pari rispettivamente ad euro 806.223 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 e ad euro 1.265.000 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024.*

Al fine di effettuare una stima seppur di massima degli oneri connessi ad un possibile ampliamento della platea di partecipanti al concorso per l'accesso in magistratura dovuta al presente intervento normativo, occorre valutare una serie di elementi che condizionano la spesa complessiva dell'organizzazione e della gestione del suddetto concorso.

Sulla base dei dati forniti dalla Direzione magistrati di questa amministrazione occorre subito constatare il netto divario fra il numero di domande di partecipazione al concorso in magistratura presentate dai candidati e il numero di candidati presenti al primo giorno della prova scritta come evidenziato dalla tabella sottostante relativa ai concorsi per magistrato ordinario banditi nel periodo 2008-2018 :





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

| CONCORSI PER MAGISTRATO ORDINARIO BANDITI DAL 2008 AL 2018. |               |                             |                    |
|---|---------------|-----------------------------|--------------------|
| D.M.  | Posti banditi | Domande di partecipazione   | Presenti 1° giorno |
| 27.02.2008  | 500           | 31.857                      | 5.563              |
| 15.12.2009  | 350           | 26.235                      | 4.822              |
|   |               | (di cui 2.547 irricevibili) |                    |
| 12.10.2010  | 360           | 22.605                      | 4.180              |
|   |               | (di cui 1.898 irricevibili) |                    |
| 22.09.2011  | 370           | 19.339                      | 4.292              |
|   |               | (di cui 1.489 irricevibili) |                    |
| 30.10.2013  | 365           | 20.501                      | 6.821              |
|   |               | (di cui 231 irricevibili)   |                    |
| 05.11.2014  | 340           | 16.136                      | 5.852              |
|   |               | (di cui 123 irricevibili)   |                    |
| 22.10.2015  | 350           | 16.144                      | 5.991              |
|   |               | (di cui 107 irricevibili)   |                    |
| 19.10.2016  | 360           | 17.111                      | 6.060              |
|   |               | (di cui 870 irricevibili)   |                    |
| 31.05.2017  | 320           | 15.020                      | 5.697              |
|   |               | (di cui 777 irricevibili)   |                    |
| 10.10.2018  | 330           | 15.368                      | 6.686              |
|   |               | (di cui 684 irricevibili)   |                    |

La serie storica dei dati dal 2008-2018 evidenziano un trend negativo nel numero di domande presentate per la partecipazione al concorso in magistratura ordinaria, mentre indicano un andamento quasi costante delle presenze al primo giorno delle prove scritte pari a circa il 30% delle domande di partecipazione su una media decennale come dimostra il prospetto di seguito riportato:





# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

| Trend medio delle domande di partecipazione e della presenza 1° giorno - Concorso in magistratura (2008-2018) |   |   |              |               |
|---|---|---|--------------|---------------|
| Presenti 1 giorno concorso magistratura (2008-2018)   | Domande di partecipazione concorso magistratura (2008-2018) | % di presenza media al concorso (2008-2018) |              |               |
| 5.563   | 31.857  | 17,46                                       |              |               |
| 4.822   | 26.235  | 18,38                                       |              |               |
| 4.180   | 22.605  | 18,49                                       |              |               |
| 4.292   | 19.339  | 22,19                                       |              |               |
| 6.821   | 20.501  | 33,27                                       |              |               |
| 5.852   | 16.136  | 36,27                                       |              |               |
| 5.991   | 16.144  | 37,11                                       |              |               |
| 6.060   | 17.111  | 35,42                                       |              |               |
| 5.697   | 15.020  | 37,93                                       |              |               |
| 6.686   | 15.368  | 43,51                                       |              |               |
| 60.786  | 200.316   | <b>30</b>                                   | <b>6.079</b> | <b>20.032</b> |

Per quanto riguarda la quantificazione delle spese attualmente sostenute per la gestione del concorso in magistratura, si rappresenta che la stessa presuppone una analisi dei parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri seppur in via prudenziale.

Per prima cosa le domande di partecipazione al concorso prese in considerazione per il calcolo dell'onere sono basate sulla media del triennio 2017-2019 che risulta pari a circa 14.737 come si evince dal prospetto successivo:





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

| Anno                  | Domande di partecipazione al concorso in magistratura | Media del triennio (2017-2019) |
|-----------------------|---|--------------------------------|
| 2017                  | 15.020  | 5.007                          |
| 2018                  | 15.368  | 5.123                          |
| 2019                  | 13.823  | 4.608                          |
| <b>Totale domande</b> | <b>44.211</b>   | <b>14.737</b>                  |

Seguendo quindi una prassi ormai consolidata negli anni anche in coerenza con i dati raccolti dall'ufficio della Direzione magistrati competente per l'attività di organizzazione e svolgimento del concorso in magistratura si è stabilito di ipotizzare che coloro che hanno presentato domanda di partecipazione al concorso in magistratura ( pari in media a circa 14.737) saranno presenti alle prove scritte 8.000 candidati, dei quali soltanto circa 5000-6000 parteciperanno effettivamente al concorso.

Nel prospetto che segue è riportata la stima media delle voci di spesa più consistenti sostenute per la gestione di un concorso in magistratura, basata sui parametri sopraindicati e quantificata prudenzialmente in euro **1.291.000,00** :

| <b>Stima media dei costi di organizzazione e gestione del concorso per l'accesso in magistratura</b> |   |                 |
|--|---|-----------------|
| Riferimento normativo  | Voci di costo organizzazione- gestione concorso per l'accesso in magistratura | Importo in euro |
| <b>art. 4, comma 1 lettera a)</b>  | Locali sede scritti   | 600.000,00      |
|  | Commissioni + personale Ministero sorveglianza                                | 470.000,00      |
|  | carta e stampati e cancelleria  | 55.000,00       |
|  | Facchinaggio  | 150.000,00      |
|  | Schermatura elettronica   | 16.000,00       |
|  | <b>Totale costi complessivi</b>   |                 |

In via ipotetica ipotizzando un incremento medio del 10% delle domande di partecipazione al concorso pari a 1473 (10% di 14.737), si può assicurare che i costi sostenuti per gli anni successivi anche a seguito di tale incremento possono essere riassorbiti nella stima sopra indicata parzialmente anche attraverso il gettito di entrate ricevuto per il versamento della quota di partecipazione al concorso nella misura di euro 50, lasciando invariata la spesa di euro 1.291.000,00 soprattutto in virtù del ragionamento operato sui dati della serie storica che dimostrano quanto la partecipazione effettiva al suddetto concorso assai inferiore alle 8000 unità stimate e che se aumentata anche di 1473 futuri candidati rientrerebbe





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

sempre nel parametro assunto a base del calcolo. *Si assicura, pertanto, che la modifica normativa in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico dello stato.*

Con riferimento al **comma 1, lettera b)**, si evidenzia che non si rinvencono nuovi profili finanziari a carico della finanza pubblica, in quanto l'ammontare delle risorse finanziarie necessarie per far fronte alle complessive esigenze di finanziamento delle borse di studio, sono rinvenibili a legislazione vigente, nell'ambito delle risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96 della legge 190 del 2014, resesi disponibili annualmente come previsto dall'articolo 22, comma 2 del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132. Tali risorse possono essere rinvenute nell'ambito dei fondi che si rendono disponibili sul capitolo 1536 dello stato di previsione del Ministero della giustizia, Programma 1.2 Giustizia civile e penale – Azione “Efficientamento del sistema giudiziario”, nonché nell'ambito della quota di risorse del Fondo unico giustizia assegnata al Ministero della giustizia in applicazione dell'articolo 2, comma 7, lett. b), del DL n. 143/2008.

Si assicura, pertanto, che l'assegnazione delle borse di studio ai tirocinanti da determinare annualmente con apposito decreto interministeriale giustizia-mef, avviene nel limite delle risorse annualmente disponibili destinate a tale specifica finalità.

Con riferimento, invece, alla disposizione di cui **alla lettera c) del comma 1** del presente articolo, secondo la quale la Scuola superiore della magistratura potrà organizzare, anche in sede decentrata, corsi di preparazione al concorso per magistrato ordinario per laureati, in possesso dei requisiti dall'articolo 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che abbiano proficuamente svolto o che abbiano in corso il tirocinio formativo di cui al punto precedente oppure che abbiano prestato la loro attività presso l'ufficio del processo di cui all'articolo 14 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, *si evidenzia che il principio e il criterio di delega in questione, prevede conseguentemente che i costi di organizzazione gravino sui partecipanti secondo la capacità reddituale dei partecipanti o del loro nucleo familiare. In ogni caso, si assicura l'adeguatezza degli stanziamenti relativi alle spese per il funzionamento della Scuola superiore della magistratura sia in termini di strutture che di personale.*

Si prevede, inoltre, al **comma 1, lettera d)**, che la prova scritta del concorso per magistrato ordinario abbia la prevalente funzione di verificare la capacità di inquadramento teorico-sistematica dei candidati e consista nello svolgimento di tre elaborati scritti, rispettivamente vertenti sul diritto civile, sul diritto penale, sul diritto amministrativo, anche alla luce dei principi costituzionali e dell'Unione europea e all'inserimento tra le materie oggetto della prova orale anche il diritto della crisi e dell'insolvenza (**lettera e**).

*Si rappresenta, pertanto, la neutralità finanziaria della previsione considerato che gli oneri derivanti dall'organizzazione e tenuta dei sopraindicati corsi di preparazione, destinati comunque ad una circoscritta platea di soggetti ammessi, potranno trovare copertura attraverso le entrate derivanti dal versamento delle quote di partecipazione, opportunamente commisurate alle reali previsioni di spesa,*





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

*ferma restando la possibilità di avvalersi delle competenze professionali nonché di strumentazioni didattiche e locali già destinati alle attività formative della Scuola superiore della magistratura, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si evidenzia, peraltro, la facoltatività di organizzazione dei predetti corsi che verranno attivati solo in presenza delle necessarie risorse finanziarie previste nel bilancio della SSM e destinate a tale finalità.*

### Art. 5

#### **(Collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili)**

Con la disposizione in esame, si interviene in modo puntuale in tema di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili fissando precisi principi e criteri di delega, al fine di rendere l'applicazione dell'istituto del collocamento fuori ruolo più organica per tutte le diverse tipologie di magistratura.

In particolare con la **lettera a)**, viene prevista l'individuazione precisa delle tipologie di incarichi extragiudiziari il cui esercizio può avvenire solo con contestuale collocamento in posizione di fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, tenendo conto della durata dello stesso, del tipo di impegno richiesto e delle possibili situazioni di conflitto di interesse tra le funzioni esercitate nell'ambito di esso e quelle esercitate presso l'amministrazione di appartenenza, con inclusione in ogni caso degli incarichi di capo di gabinetto, vice capo di gabinetto, direttore dell'ufficio di gabinetto e capo della segreteria di un Ministro, mentre la **lettera b)** prevede l'individuazione di tutte le tipologie di incarichi extragiudiziari per le quali deve essere applicato l'istituto dell'aspettativa ai sensi dell'articolo 23-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

*Si segnala che la presente disposizione, recando una opportuna puntualizzazione nella individuazione degli incarichi extragiudiziali di natura ordinamentale e precettiva, non ha effetti negativi per la finanza pubblica.*

Rilevante ai fini del raggiungimento degli obiettivi della presente riforma la disposizione inserita nella **lettera c)** in cui si fissa il principio secondo il quale il collocamento fuori ruolo di un magistrato ordinario, amministrativo e contabile, possa essere autorizzato a condizione che l'incarico da conferire corrisponda a un interesse dell'amministrazione di appartenenza e si richiede che vengano stabiliti i criteri sui quali i rispettivi organi di autogoverno dovranno basare la valutazione sul collocamento fuori ruolo, specificando che non si potrà prescindere da una ponderazione delle possibili ricadute in termini di imparzialità e indipendenza del magistrato derivanti dallo svolgimento dell'incarico *de quo*. A compendio della precedente disposizione, con la **lettera d)** viene espressamente stabilita la necessità di ancorare a criteri oggettivi la valutazione sulla sussistenza dell'interesse dell'amministrazione di appartenenza allo svolgimento dell'incarico in esame, precisando che occorrerà operare la valutazione tra gli incarichi a seconda della rilevanza degli stessi, distinguendo gli incarichi che la legge affida esclusivamente a magistrati, gli incarichi di natura giurisdizionale presso organismi internazionali e





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

sovranazionali, gli incarichi presso organi costituzionali, gli incarichi presso organi di rilievo costituzionale, gli incarichi non giurisdizionali apicali e di diretta collaborazione presso istituzioni nazionali o internazionali e gli altri incarichi. Al riguardo si segnala che, con la **lettera i)** viene prevista una specifica disciplina per gli incarichi fuori ruolo svolti in ambito internazionale.

Parimenti rilevante il contenuto della **lettera e)** che stabilisce che il magistrato, al termine dell'incarico in posizione di fuori ruolo per un periodo superiore a cinque anni, non possa essere nuovamente collocato fuori ruolo prima che siano trascorsi tre anni dalla presa di possesso nell'ufficio giudiziario, e che le possibili casistiche in deroga a quanto previsto debbano essere espressamente definite, nonché quello della **lettera f)** in cui si prevede che il collocamento del magistrato in posizione di fuori ruolo non possa essere autorizzato prima del decorso di dieci anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti e quando la sua sede di servizio presenta una rilevante scopertura di organico, sulla base di parametri definiti dai rispettivi organi di autogoverno. Inoltre, come indicato nella **lettera g)** viene fissato a sette anni il limite massimo della durata complessiva del periodo di collocamento fuori ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi e contabili per lo svolgimento di incarichi extragiudiziali, salvo quelli presso gli organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, gli organi del Governo e gli organismi internazionali, da indicare tassativamente, per i quali il tempo in posizione di fuori ruolo resta complessivamente di dieci anni. L'intervento tiene conto delle diverse tipologie di incarichi fuori ruolo e calibrando il limite sopraindicato in relazione alla durata massima prevista per lo svolgimento degli incarichi extragiudiziali, ha l'obiettivo di assicurare la continuità nell'espletamento delle funzioni ricoperte e di garantire la possibilità di maturare compiutamente l'esperienza professionale connessa all'incarico svolto.

*L'intervento ha carattere precettivo-ordinamentale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

Infine, nella **lettera h)** si dispone la riduzione del numero massimo di magistrati che possono essere, complessivamente e in relazione alle diverse tipologie di incarico, collocati in posizione di fuori ruolo, e s'introduce una precisazione per la quale i magistrati potranno essere posti fuori ruolo solamente al fine della copertura di incarichi rispetto ai quali risulti necessario il possesso di un elevato grado di preparazione giuridica o l'esperienza pratica maturata nell'esercizio dell'attività giudiziaria o una particolare conoscenza dell'organizzazione giudiziaria. Infine, si stabiliscono tassativamente le fattispecie cui tale limite non si applica.

Con la presente disposizione si intende raffinare l'obiettivo perseguito con la norma in esame, circoscrivendo la tipologia di incarichi extragiudiziali da affidare ai magistrati, introducendo la previsione di uno specifico censimento volto all'individuazione delle ipotesi nelle quali la presenza di personale di magistratura non può essere esclusa.

Si evidenzia il contenuto del **comma 2**, con il quale si stabilisce che l'adozione dei decreti attuativi della disposizione in esame debba avvenire su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'università e della ricerca.

*Si segnala il carattere ordinamentale dell'intervento che, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

### Art. 6

#### (Coordinamento con le disposizioni vigenti)

La disposizione rinvia ai successivi decreti legislativi delegati la funzione di disciplinare e coordinare i rapporti tra le norme che dettano i principi e criteri di riforma delle materie del presente provvedimento, stabilendo altresì l'abrogazione di quelle ritenute contrastanti nonché la disciplina transitoria.

*La disposizione, di natura ordinamentale, non presenta riflessi di carattere finanziario.*

### CAPO II

#### “Modifiche alle disposizioni dell'ordinamento giudiziario”

Il presente capo introduce alcune norme precettive di riforma del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 e altre disposizioni di legge che sono di immediata applicazione e che sono dirette a modificare il panorama dei soggetti dell'ordinamento giudiziario anche in relazione alla attività loro demandata ed alla natura delle responsabilità ad essi riconosciute.

### Art. 7

#### (Modifiche alla pianta organica ed alle competenze dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di Cassazione)

L'intervento normativo riguarda la modifica dell'art. 115 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, che disciplina la composizione e le funzioni dei magistrati assegnati all'ufficio del massimario con disposizioni tese al potenziamento del ruolo di studio e supporto alle sezioni giurisdizionali svolto dall'Ufficio. In particolare, **al comma 1** del citato articolo 115, viene ampliato il numero dei magistrati assegnati al predetto Ufficio, passando da 37 a 67 e si prevede che possano essere designati solo coloro che abbiano conseguito almeno la terza valutazione di professionalità tra coloro con almeno otto anni di effettivo esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti di primo o di secondo grado, previa valutazione della capacità scientifica e di analisi delle norme da parte della commissione di cui all'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, con specifica esclusione anche in questo caso della





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

possibilità di parificare l'esercizio di funzioni fuori del ruolo all'esercizio delle funzioni giudicanti o requirenti (**comma 2**).

Si segnala la disposizione del **comma 3**, secondo la quale, il primo presidente della Corte di cassazione, allo scopo di assicurare la celere definizione dei procedimenti pendenti, e tenendo conto delle esigenze dell'ufficio del massimario e del ruolo possa applicare la metà dei magistrati addetti all'ufficio del massimario e del ruolo a tutte le sezioni della Corte per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali di legittimità.

Si precisa che questo impiego deve avvenire solo per magistrati addetti all'Ufficio del massimario che abbiano anzianità di servizio non inferiore a due anni e che abbiano conseguito almeno la quarta valutazione di professionalità.

Infine, si prevede **al comma 4**, che a ciascun collegio non possa essere applicato più di un magistrato addetto all'ufficio del massimario e del ruolo.

*Le disposizioni inserite nell'intervento in esame, tese a razionalizzare i compiti e le funzioni dei magistrati assegnati all'ufficio del Massimario e del ruolo della Corte di Cassazione, hanno natura ordinamentale e precettiva e non producono effetti negativi per la finanza pubblica, dal momento che le attività disciplinate potranno essere garantite con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che l'applicazione alle sezioni della Suprema Corte di magistrati appartenenti all'Ufficio del massimario e del ruolo potrà agevolare la definizione delle cause pendenti e lo smaltimento dell'arretrato senza aggravio di oneri per la finanza pubblica, non operandosi modifiche dei trattamenti stipendiali già in godimento.*

### Art. 8

#### **(Ulteriori modifiche all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)**

Con l'articolo in esame si prosegue nell'intento di apportare modifiche ulteriori all'ordinamento giudiziario, intervenendo per estendere l'efficacia temporale delle tabelle degli uffici giudicanti, il cui rinnovo è previsto ogni quattro anni a fronte degli attuali tre anni previsti dall'art. 7-bis del R.D. 12/1941, attesa la gravosità dell'impegno che richiede tempo e laboriosità per il personale dei richiamati uffici, distogliendoli dalle ordinarie attività istituzionali (**lettera a**).

Con **la lettera b**) si inserisce il comma 2-bis all'articolo 7-ter del R.D. 12/1941 ("Criteri per l'assegnazione degli affari e la sostituzione dei giudici impediti") prevedendo la verifica da parte del dirigente dell'ufficio affinché la distribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro sia in grado di garantire la funzionalità e l'efficienza dell'ufficio stesso e l'equità fra tutti i magistrati dell'ufficio, delle sezioni e dei collegi.





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Proseguendo nell'intento di apportare modifiche ulteriori all'ordinamento giudiziario, l'articolo in esame introduce due ulteriori lettere (*c* e *d*), che intervengono rispettivamente sugli articoli 18 e 19 del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) con riferimento all'istituto dell'incompatibilità. Nel primo caso, all'art. 18, comma 2 del Regio decreto di cui sopra, si precisa che l'incompatibilità di sede per i magistrati è valutata sulla base dei criteri di seguito elencati al medesimo comma dell'articolo esaminato in maniera unitaria e concorrente (*lettera c*); mentre nel secondo caso, è prevista la sostituzione del secondo comma dell'art. 19 del predetto Regio decreto, con il quale è previsto che l'incompatibilità può essere esclusa sulla base di realtà concrete, allorquando la situazione non comporti modifiche all'organizzazione dell'ufficio e non interferisca nei rapporti tra gli uffici della stessa sede. Le risultanze del procedimento di accertamento della esclusione, in concreto, della ricorrenza della incompatibilità di cui al comma precedente è comunicata al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del circondario in cui prestano servizio gli interessati (*lettera d*).

*La disposizione ha natura precettiva e non ha effetti negativi per la finanza pubblica, ma valuta in concreto le situazioni presenti sul territorio senza alterare la natura dell'istituto e sempre alla luce di principi di trasparenza ed imparzialità, per dirimere dubbi circa la presenza di rapporti di coniugio, parentela o affinità tra personale di magistratura e professionisti legali che operino nell'ambito del medesimo ufficio giudiziario, senza che l'attività di questi ultimi possa collegarsi o interferire con la funzione giudiziaria dei magistrati interessati.*

Inoltre, l'intento di razionalizzazione dei tempi e delle procedure riguarda anche la riduzione del termine previsto dall'art. 194 del R.D. 12 del 1941 per i tramutamenti dei magistrati che esercitano funzioni di prima assegnazione, i quali possono far richiesta di trasferimento ogni tre anni rispetto ai quattro anni richiesti in precedenza, disciplina che è estesa, in materia di tramutamenti successivi, anche al Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche, al Presidente aggiunto della corte di cassazione, al Procuratore generale aggiunto presso la Corte di cassazione, ai Presidenti di sezione ed agli avvocati generali della Corte di cassazione, ai Presidenti ed ai Procuratori generali di Corte di appello salvo che concorrano ai posti di primo presidente della Corte di cassazione o di procuratore generale presso la Corte di cassazione (*lettera e*), nonchè l'abrogazione dell'art. 195 del R.D. 12 del 1941 (*lettera f*) necessaria per realizzare una disciplina organica in materia di tramutamenti.

*Trattasi di modifiche che incidono su aspetti ordinamentali e promuovono il naturale avvicendamento delle funzioni giudicanti e requirenti, così da garantire una maggiore trasparenza ed imparzialità dell'attività giurisdizionale attraverso la rimodulazione del vincolo di permanenza dei magistrati nella sede di prima assegnazione, i quali potranno presentare domanda di trasferimento presso altra sede da loro prescelta in termini più brevi e senza godere, nell'eventualità risultino vincitori dell'interpello, di alcuna indennità aggiuntiva diversamente da quanto avviene, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 della legge 133/1998, in caso di trasferimento d'ufficio in sedi ritenute disagiate. La sede da tali magistrati resa vacante verrà posta ad interpello a domanda per successivi trasferimenti, senza che dalla introducenda disposizione possano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*





# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

## Art. 9

**(Modifiche al regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 in materia di aspettativa per infermità)**

La disposizione interviene sull'articolo 3, comma 2 del R.D.lgs. 511 del 1946, con l'inserimento di un ulteriore periodo al comma 2, con il quale si prevede il collocamento d'ufficio in aspettativa per il magistrato al quale sia stata riconosciuta un'infermità permanente ancor prima della dispensa dal servizio, qualora si accerti l'incompatibilità con lo svolgimento delle funzioni giudiziarie, ciò al fine di garantire la copertura del posto e la continuità nell'espletamento delle funzioni giurisdizionali dell'ufficio interessato.

*La disposizione ha natura ordinamentale ed è diretta a contrastare il rischio cui è esposto l'ufficio giudiziario in considerazione dell'elevato grado di probabilità di decisioni errate, produttive di danni nei confronti degli utenti, assunte dal magistrato che versi in uno stato di infermità permanente ed irreversibile, il quale continui ad espletare la propria attività perché non è ancora intervenuta nei suoi confronti la dichiarazione ed il provvedimento di dispensa dal servizio.*

*Sotto il profilo finanziario, inoltre, il collocamento d'ufficio in aspettativa del magistrato che versi in uno stato d'infermità permanente incompatibile con la prosecuzione dell'ordinario svolgimento delle funzioni giudiziarie - già nel corso dell'istruttoria per la dispensa dal servizio - oltre che rispondere ad un'esigenza cautelare, come sopra illustrato, è suscettibile di determinare risparmi per l'Erario.*

*Infatti, oltre a segnalare l'assenza di profili di onerosità derivanti dall'introduzione della norma in esame, si evidenziano gli effetti positivi determinati dal nuovo regime che prevede l'applicabilità del collocamento d'ufficio in aspettativa per il magistrato nelle more della definizione della procedura di dispensa: infatti, il medesimo invece di continuare a godere - come avviene attualmente - dell'intero trattamento economico (compresi eventuali scatti di valutazione e progressione economica) avrà diritto all'erogazione dell'intero stipendio per i primi dodici mesi ed alla metà di esso per il restante periodo, perdendo, in aggiunta, il diritto alla corresponsione della speciale indennità prevista dall'art. 3 della legge n. 27 del 1981, in analogia a quanto è previsto dall'articolo 3 comma 2 del succitato regio decreto legislativo n. 511 del 1946 e in conformità del regime dell'aspettativa per infermità regolato dall'articolo 68 del T.U. impiegati civili dello Stato.*

*Con riferimento, inoltre, alla sostituzione da parte di altro magistrato negli affari assegnati al collega collocato d'ufficio in aspettativa per infermità, si segnala che tale misura rientra tra quelle di carattere organizzativo e manageriale che possono essere poste in essere, in via immediata e, comunque, temporanea, dal Capo dell'ufficio giudiziario nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e secondo le regole di efficiente gestione e redistribuzione dei carichi di lavoro dei magistrati appartenenti all'organico del medesimo ufficio.*





# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

## Art. 10

**(Modifiche al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, in materia di corsi di formazione per le funzioni direttive e semidirettive)**

Con *l'articolo 10* si interviene sulle disposizioni relative alla formazione dei magistrati che devono assumere funzioni direttive e semidirettive. In particolare, la norma apporta modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 (*Istituzione della Scuola superiore della magistratura, nonché disposizioni in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, aggiornamento professionale e formazione dei magistrati, a norma dell'articolo 1, comma 1, lettera b), della legge 25 luglio 2005, n. 15*). A tale decreto legislativo, che concerne la formazione dei magistrati impartita dalla Scuola superiore della magistratura innanzitutto è precisato che la Scuola è preposta all'organizzazione di corsi di formazione per i magistrati giudicanti e requirenti che aspirano al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi di primo e di secondo grado (**modifica all'art. 2, comma 1 del D.Lgs. 26/2006, lett. d-bis**) e sono, poi, inseriti negli articoli del testo del medesimo provvedimento inerenti alla citata formazione i riferimenti lessicali relativi sia alle funzioni direttive che a quelle semidirettive, in particolare all'art. 26-bis, in cui è ulteriormente specificato, al comma 1, quali materie devono essere approfondite oltre quelle citate (sono aggiunte, infatti, la materia ordinamentale e la capacità di analisi ed elaborazione dei dati statistici). Inoltre, all'articolo 26-bis è inserito il **comma 1-bis**, che detta la durata dei corsi che non può essere inferiore a tre settimane, anche non consecutive, con una prova finale diretta ad accertare le capacità acquisite, mentre è precisato che gli elementi di valutazione della formazione riguardano tutte le materie oggetto del corso (**comma 2**) e le schede di valutazione e la documentazione relativa alla prova finale sono trasmessi al CSM per le valutazioni di competenza, con riferimento al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi. Viene prevista una modifica al **comma 5** dell'articolo 26-bis, al fine di supportare la necessità del continuo aggiornamento, in quanto è espressamente indicato che alla procedura di attribuzione degli incarichi direttivi e semidirettivi potranno partecipare soltanto i magistrati che abbiano partecipato a corsi di formazione in data non risalente a più di cinque anni prima della scopertura dell'incarico oggetto della domanda. Infine, con l'inserimento del **comma 5-bis**, si prevede di riservare ulteriori corsi di formazione specifica ai magistrati che hanno conseguito le funzioni direttive e semidirettive nel corso dell'anno precedente. *Al riguardo si fa presente che le attività formative potranno essere espletate avvalendosi degli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della giustizia – Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, iscritti sul capitolo 1478, U.d.V. 1.2 "Giustizia civile e penale", Azione – Funzionamento della Scuola Superiore della Magistratura, che reca uno stanziamento di euro 13.335.928 per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 su cui gravano le spese di funzionamento della Scuola superiore della magistratura, mediante una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse allocate sul medesimo capitolo e che vengono*





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

*annualmente assegnate al bilancio della Scuola, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti dalle attività formative per la partecipazione alle procedure per la copertura di posti direttivi e semidirettivi, ritenendo che tali oneri possano essere gestiti anche in termini di una migliore allocazione delle risorse, consentendo ampi margini di flessibilità dell'offerta formativa continua erogata dalla Scuola in funzione delle esigenze prioritarie, di aggiornamento professionale e di specializzazione dei magistrati, rappresentate dal Consiglio superiore della magistratura, recepite nella riprogrammazione annuale dell'attività didattica e dei moduli formativi organizzati dalla Scuola. Si assicura, al riguardo l'adeguatezza degli stanziamenti relative alle spese per il funzionamento della Scuola superiore della magistratura sia in termini di strutture che di personale.*

*Si ribadisce, pertanto, che tali adempimenti potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibile a legislazione vigente.*

### Art. 11

#### **(Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 in materia di illeciti disciplinari)**

La disposizione è diretta a riorganizzare il sistema degli illeciti disciplinari dei magistrati prevedendo, **al comma 1 lett. a):**

**al n. 1)** vengono puntualizzati comportamenti che costituiscono illecito disciplinare nell'esercizio delle funzioni, arrecando danno ingiusto o indebito vantaggio ad una delle parti ai sensi dell'art. 2, comma 1 lett.a) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, mentre costituiscono comunque illecito disciplinare i comportamenti descritti dalle lettere b), c), g) e m);

**al n. 2)** viene ampliata l'ipotesi di illecito disciplinare di cui alla lettera n), stesso articolo e comma del D.Lgs. 109/2006, ricomprendendovi anche l'inosservanza delle direttive;

**al n. 3)** è inserita la lettera q-bis) stesso articolo e comma del D.Lgs. 109/2006, con la quale è previsto l'inserimento dell'ulteriore fattispecie disciplinare dell'omessa collaborazione del magistrato nell'attuazione delle misure di cui all'art. 37, comma 5-bis del D.L. 98/2011, nonché la reiterazione delle condotte ivi previste;

**al n. 4)** un'ulteriore ipotesi di illecito relativa alla divulgazione di informazioni agli organi della stampa attraverso l'inserimento *all'art. 2, lettera v) del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109* della violazione specifica di rilascio da parte di magistrati di pubbliche dichiarazioni o interviste che riguardino persone coinvolte in questioni giudiziarie oggetto di trattazione o trattati ma non soggetti ad impugnazione ordinaria, nonché la violazione del disposto di cui all'articolo 5, commi 1, 2, 2-bis e 3 del decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, relativo, nello specifico, al divieto ai magistrati della procura della Repubblica di rilasciare dichiarazioni o fornire notizie agli organi di informazione circa l'attività giudiziaria dell'ufficio senza previa autorizzazione del Procuratore della Repubblica dove ha sede l'ufficio di Procura, che è il solo autorizzato a rendere dichiarazioni tramite comunicati ufficiali





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

oppure, nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti. È comunque fatto divieto di rendere dichiarazioni con riferimento a magistrati assegnatari dei procedimenti, ma le stesse devono essere rese impersonalmente e la diffusione di informazioni sui procedimenti penali è consentita solo quando è strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o ricorrono altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Le informazioni sui procedimenti in corso devono essere fornite in modo da chiarire la fase in cui il procedimento pende e da assicurare, in ogni caso, il diritto della persona sottoposta a indagini e dell'imputato a non essere indicati come colpevoli fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

Al **n. 5) della lettera a) del comma 1**, si è inteso aggiungere l'ulteriore illecito disciplinare inerente l'omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione di situazioni inerenti le condotte di uno o più magistrati di sezione per gravi e reiterati ritardi nonché il verificarsi di un serio aumento di pendenze della sezione: ciò successivamente agli illeciti di cui agli introducendo *commi 5-bis e 5-ter* del medesimo articolo 37 del D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011.

Si segnala il contenuto del **n. 6) della citata lettera a) del comma 1** diretto a integrare il sistema degli illeciti disciplinari dei magistrati disponendo in particolare, la modifica della lettera gg) dell'articolo 2, comma 1, del *decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109*, prevedendo che costituisca illecito disciplinare anche l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, determinata da negligenza grave ed inescusabile, nonché l'aver indotto l'emissione di un provvedimento restrittivo della libertà personale in assenza dei presupposti previsti dalla legge, omettendo di trasmettere al giudice, per negligenza grave ed inescusabile, elementi rilevanti.

*La norma di natura ordinamentale e precettiva è diretta a responsabilizzare i magistrati nell'espletamento delle funzioni istituzionali, stigmatizzando i comportamenti negligenti, omissivi o dettati da imperizia da evitare. Non sono, pertanto, rilevabili effetti negativi per la finanza pubblica dall'applicazione delle predette norme.*

Con la **lettera b)** si dispone l'inserimento di una precisazione /integrazione all'illecito di cui all'art. 3, comma 1 lett. e) del citato d. Lgs. 190/2006 al fine di perseguire il conseguimento di vantaggi diretti e indiretti - sia per sé che per altri - consistenti in prestiti o agevolazioni da soggetti che siano parti o indagati in procedimenti penali o civili pendenti presso l'ufficio giudiziario di appartenenza o presso altro ufficio che si trovi nel distretto di Corte d'appello nel quale esercita le funzioni giudiziarie, ovvero dai difensori di costoro, nonché ottenere, direttamente o indirettamente, prestiti o agevolazioni, a condizioni di eccezionale favore, da parti offese o testimoni o comunque da soggetti coinvolti in detti procedimenti.

Con la **lettera c)** vengono previste ulteriori specifiche ipotesi di illeciti disciplinari aggiungendo al citato articolo 3 del decreto legislativo n. 109 del 2006, le lettere *l-bis* e *l-ter* con le quali si stigmatizzano comportamenti illeciti meritevoli di rilievo disciplinare e che attengono all'intento di adoperarsi per





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

condizionare indebitamente l'esercizio delle funzioni del Consiglio superiore della magistratura, al fine di ottenere un ingiusto vantaggio per sé o per altri o di arrecare un danno ingiusto ad altri (*l-bis*).

Le norme introdotte hanno l'obiettivo di puntualizzare (*l-ter*) che non solo comportamenti corruttivi volti ad influenzare l'azione e le decisioni del Consiglio Superiore della Magistratura, ma anche l'omissione da parte di un componente dello stesso Consiglio di denunciare agli organi competenti, fatti a lui noti che possono costituire illecito disciplinare ai sensi della lettera *l-bis*.

*Si segnala che le norme in esame contengono l'opportuno inserimento di previsioni di specifici illeciti con l'obiettivo di completare il quadro tracciato dalla riforma in atto, facendo emergere condotte che debbono essere sanzionate per i gravi effetti prodotti con riverbero sulla bontà dello svolgimento della cruciale funzione giudiziaria nello svolgimento delle funzioni di vigilanza e coordinamento dell'organo di autogoverno della magistratura.*

*Si evidenzia la natura ordinamentale e precettiva delle disposizioni esaminate che, pertanto, non presentano effetti negativi per la finanza pubblica.*

Con la **lettera d)** si aggiunge l'articolo 3-*ter* al decreto sopra citato intervenendo in tema di estinzione dell'illecito di cui all'art. 2, comma 1, lett. q) del D.lgs. 190/2006, quando il piano di smaltimento dell'arretrato predisposto dal capo dell'ufficio giudiziario, anche in presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, predisposto ex art. 37, comma 5-bis del D.L. 98/2011, convertito, con modificazioni dalla legge 111/2011, sia stato rispettato. Tale beneficio può essere applicato solamente una volta.

La norma contenuta nella **lettera e)** (**nn. 1 e 2**) interviene sull'art. 12, comma 1 del citato decreto legislativo 109/2006, inserendo la lettera *g-bis* con un preciso richiamo alle ipotesi di illecito integrate dalle disposizioni in esame, inerente la reiterata omessa segnalazione al capo dell'ufficio da parte del presidente di sezione di situazioni inerenti le condotte di uno o più magistrati di sezione per gravi e reiterati ritardi nonché il verificarsi di un serio aumento di pendenze della sezione: ciò successivamente agli illeciti di cui agli introducendi *commi 5-bis e 5-ter* del medesimo articolo 37 del D.L. 98/2011 convertito, con modificazioni, dalla legge 111/2011.

Con l'inserimento del **n. 3 alla citata lettera e)** invece, si interviene sul comma 4 dell'art. 12, del citato decreto legislativo 109/2006, inserendo la previsione sanzionatoria relativa alle ipotesi di illecito integrate alla precedente disposizione, qualora dalle condotte tenute sia seguito il riconoscimento dell'ingiusta detenzione ai sensi dell'articolo 314 del codice di procedura penale.

Con la **lettera f)** si aggiunge l'articolo 25 - *bis* (Condizioni per la riabilitazione) al menzionato decreto legislativo 109/2006, rivedendo i presupposti plurimi per accedere al beneficio riguardo alle sanzioni più lievi dell'ammonimento e della censura, di natura temporale e di meritevolezza e precisando i termini dai quali decorre l'inefficacia dei provvedimenti disciplinari dell'ammonimento e della censura comminati al magistrato, che coincidono con la data in cui la sentenza disciplinare di condanna è divenuta irrevocabile (rispettivamente tre anni per l'ammonimento e cinque anni per la censura) a condizione che il magistrato consegua una successiva valutazione di professionalità positiva.

Inoltre, si stabilisce che la riabilitazione è subordinata alla positiva valutazione del loro successivo percorso professionale nelle forme e nei modi stabiliti dal Consiglio superiore della magistratura.





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

*Si segnala la natura ordinamentale e precettiva delle disposizioni esaminate dirette a responsabilizzare i capi degli uffici o comunque i magistrati che svolgono le funzioni direttive e semidirettive riguardo alla situazione dell'ufficio di appartenenza, che devono rendersi parte diligente nella rimozione delle situazioni rilevate, segnalate o comunicate, nonché riguardo a negligenze, imperizie ed omissioni che interessano gli altri magistrati su cui gli stessi svolgono funzione di vigilanza e coordinamento, affidando loro mansioni gestionali ed organizzative dell'apparato giudiziario dai medesimi diretto. Si evidenzia, in fine, la natura precettiva ed ordinamentale dell'articolo in esame che non ha alcun rilievo sotto il profilo finanziario.*

### Art. 12

#### (Modifiche al decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160)

La disposizione interviene per supportare gli interventi precettivi in materia di requisiti e criteri per il conferimento di funzioni direttive e semidirettive ai magistrati, per disciplinare l'accesso in magistratura, nonché in materia di progressione economica e di funzioni dei magistrati.

Al riguardo si segnala la soppressione della disposizione che prevedeva l'inserimento, all'articolo 12 del testo originario della riforma, dei commi 12-bis e 12-ter che stabilivano una determinata anzianità di servizio e il tener in conto esperienze maturate per il conferimento delle suddette funzioni.

Con la **lettera a)**, **nn. 1) e 2)** si dispone l'integrazione dell'art. 1, comma 1 del D.lgs. 160/2006 e l'inserimento allo stesso articolo del comma 1-bis, prevedendo che il concorso per esami bandito per l'accesso alla magistratura ordinaria, avviene secondo la determinazione annualmente effettuata entro il mese di febbraio, dal Ministero della giustizia, in relazione ai posti vacanti e a quelli che si renderanno disponibili nel quadriennio successivo e *in ragione dello stanziamento deliberato*, con comunicazione effettuata al Consiglio superiore della magistratura.

L'intervento realizzato con **la lettera b)** prevede che, all'articolo 3 del citato decreto legislativo 160/2006, di conseguenza a quanto sopra, vengano soppresse le parole "*con cadenza di norma annuale*" previste al comma 1 dell'articolo 1 del predetto D.Lgs, subordinando la procedura di reclutamento dei magistrati ordinari per l'appunto allo stanziamento deliberato. Inoltre, è previsto, al comma 2 dello stesso articolo, che il concorso è bandito, sulla base dello stanziamento deliberato, entro il mese di settembre di ogni anno, tenendo presente quanto disposto e gli elementi indicati dall'art. 1, comma 1-bis riguardo ai posti resi disponibili.

*Al riguardo si segnala che per l'organizzazione dei concorsi si potrà provvedere nell'ambito delle risorse iscritte in bilancio del Ministero della giustizia, a legislazione vigente con particolare riferimento al capitolo 1461 pg. 7 sul quale gravano le spese per il funzionamento del concorso in magistratura che prevede uno stanziamento di euro 878.069,00 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024. Lo stanziamento di questo capitolo potrà essere incrementato con la riassegnazione degli ulteriori contributi dovuti per il possibile aumento delle domande di partecipazione al concorso in magistratura. Il predetto contributo è stato fissato nella misura forfettaria di euro 50 con decreto in*





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

*data 16 settembre 2014 del Ministro della Giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze (art. 4), che ha stabilito altresì le modalità di versamento dello stesso. Inoltre, si evidenzia che la copertura complessiva degli oneri derivanti dall'organizzazione del concorso per l'accesso in magistratura, potrà essere assicurata dagli stanziamenti sul capitolo 1461 p.g. 4 "Missioni all'interno" e p.g. 14 "Spese per acquisto di cancelleria, stampati speciali e quanto altro possa occorrere per il funzionamento degli uffici – noleggio e trasporto mobili, macchine e impianti" pari rispettivamente ad euro 806.223 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024 e ad euro 1.265.000 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024.*

La **lettera c)** interviene sull'articolo 13 del citato d.lgs. 160/2006 (commi 3 e 6) per disciplinare in maniera organica il passaggio delle funzioni da magistrato requirente a magistrato giudicate e viceversa, ponendo dei limiti temporali (sei anni), nonché quantitativi e sostanziali alle richieste e alle correlate possibilità di cambiamento delle predette funzioni: ciò soprattutto qualora il magistrato requirente richieda il trasferimento, anche successivamente, a funzioni di natura penale, mentre oltre il termine temporale sopra detto può essere presentata richiesta per una sola volta per il passaggio dalle funzioni giudicanti alle funzioni requirenti, quando l'interessato non abbia mai svolto funzioni giudicanti penali, nonché il passaggio dalle funzioni requirenti alle funzioni giudicanti civili o del lavoro in un ufficio giudiziario diviso in sezioni, ove vi siano posti vacanti in una sezione che tratti esclusivamente affari civili o del lavoro. In ogni caso il passaggio può essere disposto solo previa partecipazione ad un corso di qualificazione professionale e subordinatamente ad un giudizio di idoneità allo svolgimento delle diverse funzioni, espresso dal Consiglio superiore della magistratura previo parere del consiglio giudiziario. Si rappresenta, inoltre, riguardo alla sostituzione del comma 6 che non operano le limitazioni di cui al comma 3 del presente articolo per il conferimento di funzioni di legittimità o di funzioni requirenti nei casi specifici previsti dall'articolo 10 del sopra citato decreto legislativo. Al riguardo, si assicura, dunque, l'adeguatezza degli stanziamenti relativi alle spese per il funzionamento della Scuola superiore della magistratura sia in termini di strutture che di personale, anche per le attività connesse alla formazione specifica di cui si è detto sopra. Si ribadisce che gli adempimenti previsti potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibile a legislazione vigente, anche mediante una riprogrammazione dell'utilizzo delle risorse allocate sul medesimo capitolo e che vengono annualmente assegnate al bilancio della Scuola, rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti dalle ulteriori attività formative implicanti il giudizio di idoneità dei magistrati che intendano effettuare il passaggio a diverse funzioni.

Con il **comma 2**, del presente articolo si stabilisce, infine, che i magistrati, i quali prima dell'entrata in vigore della disposizione introdotta dalla sopraindicata lettera c) abbiano effettuato almeno un passaggio di funzioni, possono effettuare un solo ulteriore mutamento di funzioni, nonché richiedere il conferimento delle funzioni requirenti di legittimità ai sensi del comma 6, dell'articolo 13 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160.





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

*La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva ed incide su un meccanismo oramai obsoleto di conferimento degli incarichi. La previsione di un nuovo e più equo sistema di attribuzione delle funzioni consolida il requisito di trasparenza ed imparzialità cui la presente riforma è ispirata e non incide su aspetti economici suscettibili di rilievo per la finanza pubblica.*

### Art. 13

#### (Modifiche al decreto legislativo 20 febbraio 2006, n. 106, in materia di organizzazione dell'ufficio del procuratore del pubblico ministero)

Con **l'articolo** in esame si sostituiscono i *commi 6 e 7 dell'articolo 1 del decreto legislativo 106/2006*, procedendo ad una revisione dei criteri di organizzazione dell'ufficio e di assegnazione del lavoro da parte del procuratore della Repubblica.

Innanzitutto, *al comma 6*, si stabilisce che il procuratore della Repubblica predispone, in conformità ai principi e i criteri generali, individuati dal Consiglio superiore della magistratura, il progetto organizzativo dell'ufficio.

In particolare, si prevede che il progetto organizzativo dell'ufficio, predisposto dal procuratore della Repubblica è diretto a determinare le misure organizzative dell'ufficio stesso (**lettera a**), alla luce dei criteri di priorità trasparenti e predeterminati specificamente indicati nella **lettera b**) con cui si prevede che, al fine di selezionare le notizie di reato da trattare con precedenza rispetto alle altre, ci si debba riferire ai criteri generali indicati dal Parlamento con legge, tenendo conto anche del numero degli affari da trattare e dell'utilizzo efficiente delle risorse tecnologiche, umane e finanziarie disponibili.

Alle **lettere c) d) e) e f)** vengono fissati i criteri di suddivisione delle materie assegnate sia per tipologia di reato che per automatismo, la revoca delle assegnazioni, il coordinamento e la direzione dei procuratori aggiunti e dei viceprocuratori onorari e l'assenso sulle misure cautelari.

Con **la lettera g)** si dispone che il progetto organizzativo potrà contenere la costituzione di gruppi di lavoro all'interno dello stesso ufficio, qualora gli stessi risultino di supporto ad un'organizzazione efficiente e produttiva del medesimo. Si rassicura che tali gruppi di lavoro - quando siano costituiti - si avvalgono delle professionalità di magistrati già assegnati ed operanti all'interno dell'ufficio di procura, restando la loro costituzione subordinata alla disponibilità di risorse umane in servizio: il loro compito è quello di stabilire criteri di organizzazione e distribuzione dei carichi di lavoro secondo procedure trasparenti che valorizzino le specifiche attitudini dei magistrati.

*Si fa presente che l'attività dei magistrati inseriti in tali gruppi di lavoro interni all'ufficio sarà svolta nell'ambito della gestione ordinaria delle attività delle procure secondo compiti a cui gli stessi sono istituzionalmente deputati, e, pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, non prevedendosi la corresponsione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi*





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

*spese ed altri emolumenti comunque denominati, trattandosi di attività svolte dal citato personale nell'esercizio delle proprie funzioni.*

Le modifiche sul citato *comma 7* dell'articolo 1 del decreto legislativo 106 del 2006, stabiliscono che il progetto organizzativo dell'ufficio è adottato ogni quattro anni, sentiti i corrispondenti dirigente dell'ufficio giudicante e presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati. Lo stesso è approvato dal CSM, con il parere del Consiglio giudiziario e sentite le osservazioni eventualmente formulate dal Ministro della giustizia - ai sensi dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195 - per quanto concerne le materie indicate dall'articolo 10 (nn. 1, 2 e 4) della stessa legge.

Il progetto organizzativo è soggetto a modifiche e cambiamenti procedendo sulla base delle modalità sopra indicate qualora nel corso del quadriennio ne venga ravvisata l'opportunità determinata da nuove esigenze dell'ufficio.

*Il presente articolo è diretto a contemperare e superare le criticità del sistema per trovare una sinergia comune tra magistrati, professionisti e dirigenti per l'elaborazione e la conduzione di un progetto di lavoro comune finalizzato al miglioramento dell'attività giurisdizionale sotto le linee guida del CSM e la supervisione del Ministero della giustizia. La flessibilità e la collaborazione di ciascuna categoria consentono di eliminare automatismi e discrezionalità per ottimizzare i risultati prefissati, anche attraverso la specializzazione dei magistrati su materie individuate così da velocizzare i carichi di lavoro e smaltire l'arretrato. La disposizione, pertanto, pur se di natura ordinamentale, è suscettibile di determinare effetti positivi per la finanza pubblica, sebbene allo stato non quantificabili.*

### Art. 14

**(Modifiche all'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)**

Con la disposizione in esame si interviene sull'articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 2011, per meglio modulare le previsioni del programma organizzativo dell'ufficio giudiziario.

Viene precisato che il programma di gestione organizzativa dell'ufficio deve essere predisposto per ciascuna sezione ovvero in mancanza per ciascun magistrato, riferendosi ai risultati attesi sulla base dell'accertamento dei dati relativi al quadriennio precedente e di quanto indicato nel programma di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240 e, comunque, deve tener conto dei limiti dei carichi esigibili di lavoro individuati dai competenti organi di autogoverno (*lettera a*).

Con la *lettera b*) si interviene sul comma 2 dell'articolo 37 del suddetto decreto 98/2011, stabilendo che il programma per la gestione dei procedimenti, deve dare atto del conseguimento o meno degli obiettivi fissati per l'anno precedente ovvero in esso devono essere specificate le ragioni del mancato raggiungimento degli stessi con riferimento sempre a quanto indicato nel programma delle attività





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

annuali previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 luglio 2006, n. 240, redatto come detto sopra insieme al dirigente preposto all'ufficio giudiziario.

La **lettera c)** introduce i commi da 5-*bis* a 5 *quinquies* all'articolo 37 citato. In particolare, si osserva, l'introduzione della previsione annuale del "programma per la gestione" dell'attività dell'ufficio, sul quale deve vigilare il capo dell'ufficio stesso che, al verificarsi di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati dell'ufficio, deve accertarne le cause e adottare ogni iniziativa idonea a consentirne l'eliminazione, attraverso la predisposizione di *piani mirati di smaltimento*, che possono anche prevedere, se necessario, la sospensione totale o parziale delle assegnazioni e la redistribuzione dei ruoli e dei carichi di lavoro, con onere di verifica trimestrale della concreta funzionalità del piano. *Si assicura che la gestione dell'incombenze ed attività connesse allo smaltimento degli affari pendenti non comporta aggravii per l'ufficio.*

Si segnala, altresì, in tema di segnalazioni disciplinate dal comma 5-*quater* per il quale il presidente di sezione effettua al Capo dell'ufficio in presenza di gravi e reiterati ritardi da parte di uno o più magistrati, stabilendo che la segnalazione degli stessi, la disposizione contenuta nel comma 5- *quinquies* per la quale la segnalazione può essere formulata anche dagli avvocati difensori delle parti al presidente di sezione indicato. Tale previsione valorizza il confronto collaborativo tra gli attori coinvolti nel concreto svolgimento dell'attività giudiziaria disciplinando normativamente la possibilità di effettuare segnalazioni di eventuali elementi di criticità di carattere gestionale.

Con il comma 2 dell'articolo in esame si stabilisce che, in sede di prima applicazione per il settore penale il programma previsto dall'articolo 37 citato, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge con l'indicazione degli obiettivi di riduzione della durata dei procedimenti concretamente raggiungibili entro il 31 dicembre dell'anno successivo, anche in assenza della determinazione dei carichi di lavoro.

*La disposizione ha natura precettiva ed è caratterizzata da input di carattere manageriale, tesi a rendere più efficiente la gestione dei carichi di lavoro attraverso una più efficace redistribuzione dello stesso, permettendo, inoltre, di smaltire arretrato di affari ancora pendenti. Gli adempimenti connessi a tali attività potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

### CAPO III

***(Disposizioni in materia di eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale, regionale o locale)***

Il presente capo è volto ad apportare significative modifiche all'attuale sistema che disciplina la materia delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati regolando, inoltre, il loro ricollocamento in ruolo, ai fini di attuare i principi costituzionalmente sanciti di imparzialità ed indipendenza della





# *Ministero della Giustizia*

## **GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA**

magistratura. A tale riguardo, attesa la peculiarità delle funzioni esercitate e della qualifica rivestita dai magistrati, si prevede l'imposizione di speciali doveri, con la possibilità di limitazioni sia in termini di incompatibilità nell'elettorato passivo, sia in relazione al possibile ricollocamento in ruolo del magistrato eletto a cariche politiche o amministrative o che abbia occupato incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali; si rappresenta che il provvedimento in esame disciplina analogamente anche i casi di mancata elezione e di ricollocamento nei ruoli o ricostruzione della carriera dei magistrati.

L'intervento riguarda gli appartenenti ad ogni magistratura (ordinaria, amministrativa, contabile e militare) che esprimano la loro candidatura politica; pacificamente, i suddetti principi di indipendenza e di imparzialità trovano infatti applicazione anche nei confronti delle magistrature speciali.

Infine, la disciplina qui esaminata riguarda i magistrati che siano stati candidati sia per la carica di parlamentare nazionale e di parlamentare europeo che per ricoprire cariche elettive o incarichi amministrativi negli enti locali.

### **Art. 15**

#### **(Eleggibilità dei magistrati)**

La presente disposizione interviene nel complesso rapporto tra funzione giurisdizionale e cariche politiche elettive nazionali, regionali, delle province autonome e dei comuni, tema cruciale e che merita massima attenzione e costante impegno nell'aderenza e rispetto dei principi costituzionali di imparzialità e indipendenza della magistratura.

A tal fine si è ritenuto di procedere alla sostituzione dell'originario testo dell'articolo in esame per migliorare la disciplina degli aspetti collegati all'eleggibilità dei magistrati, ed ai passaggi tra esercizio delle funzioni giurisdizionali e accesso e svolgimento di incarichi di natura politica.

Si segnala, innanzi tutto, la prevista omogeneità della disciplina a cui dovrà attenersi il magistrato che intende avviarsi alla carriera politica a prescindere dal fatto che voglia candidarsi per essere eletto nel Parlamento europeo, senatore o deputato o presidente della giunta regionale, consigliere regionale, presidente delle province autonome di Trento e di Bolzano o consigliere provinciale nelle medesime province autonome, o voglia concorrere nelle elezioni alla carica di sindaco o consigliere comunale negli enti territoriali.

Al riguardo, infatti, viene stabilito in via generale il divieto di candidarsi nel territorio in cui si esercita o si è esercitata nei tre anni precedenti la funzione di magistrato e in particolare, con il presente intervento, si precisa che il territorio di riferimento per le cariche elettive nazionali regionali e delle province autonome in relazione alle sedi o agli uffici giudiziari è quello ricadente nella competenza, in tutto o in parte, della circoscrizione elettorale per la quale si compete, mentre per le cariche locali, il territorio di riferimento va definito in rapporto alle sedi o agli uffici giudiziari con competenza ricadente, in tutto o in parte, nel territorio della provincia in cui è compreso il comune, o in province limitrofe alla





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

città relativa alla candidatura in questione (*comma 1*). Si evidenzia che le previsioni si applicano anche in caso di assunzione dell'incarico di assessore comunale.

Va rilevato che tali disposizioni si applicano anche ai magistrati collocati fuori del ruolo organico con riferimento alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del collocamento fuori ruolo e ai magistrati in servizio da meno di tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale con riferimento alla sede o all'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso l'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale (*comma 3*).

Si segnala che tali preclusioni non si applicano ai magistrati in servizio da almeno tre anni presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale. Per gli altri magistrati in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, ai fini della ineleggibilità, si deve considerare la sede o l'ufficio giudiziario in cui hanno prestato servizio prima del trasferimento presso le giurisdizioni superiori o all'ufficio giudiziario con competenza territoriale a carattere nazionale (*comma 2*).

Altro elemento di rilievo, in linea con le direttrici di riforma perseguite, è quello della previsione dell'assoluta incandidabilità temporanea per i componenti del Consiglio superiore della magistratura appartenenti ai magistrati, che non possono assumere le cariche elettive nel corso del mandato presso il Consiglio superiore della magistratura e nei due anni successivi alla cessazione (*comma 5*).

Va segnalata, inoltre, la disposizione contenuta nel *comma 4*, che stabilisce il divieto di eleggibilità per i magistrati che, all'atto dell'accettazione della candidatura, non siano collocati in aspettativa senza assegni, vale a dire con interruzione della corresponsione degli emolumenti e della progressione della carriera di magistrato, fatta salva la valutazione del periodo interessato ai fini pensionistici.

*Si tratta di modifiche che incidono su aspetti ordinamentali e precettivi diretti ad inserire rigide limitazioni al transito tra la funzione giurisdizionale e quella politica eliminando le negative ricadute riscontrate in casi di commistione tra le stesse, per garantire la necessaria trasparenza ed imparzialità tanto nell'esercizio dell'attività giurisdizionale che nello svolgimento di compiti e doveri connessi e collegati al mandato elettorale e/o all'espletamento di incarichi presso organi politici.*

*Pertanto, considerata la natura delle norme, non si rilevano profili negativi per la finanza pubblica. Si segnala, tuttavia, che il ricorso all'istituto dell'aspettativa senza assegni comporta in via generale eventuali ricadute in termini di risparmi di spesa, sebbene, allo stato non quantificabili.*

### Art. 16

#### (Aspettativa per incarichi di governo nazionale, regionale o locale)

I magistrati di cui al precedente articolo 15, ai fini dell'assunzione degli incarichi di Presidente e vice presidente del Consiglio dei ministri, ministro e vice ministro nonché sottosegretario di Stato,





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

sottosegretario regionale, assessore regionale o comunale, devono essere collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato o dell'incarico e posti fuori dal ruolo organico della magistratura.

*La disposizione, di natura ordinamentale stabilisce le modalità di assunzione di cariche politiche e di incarichi presso organi politici da parte dei magistrati, realizzando uno degli obiettivi della riforma tesa a definire con maggiore trasparenza le funzioni e i compiti del magistrato, e pertanto non presenta riflessi di carattere finanziario.*

*Si segnala che il ricorso all'istituto dell'aspettativa senza assegni comporta eventuali risparmi di spesa allo stato non quantificabili.*

### Art. 17

#### **(Status dei magistrati in costanza di mandato o di incarico di governo nazionale, regionale o locale)**

La proposta emendativa consente ai magistrati di poter optare tra il trattamento economico in godimento (con esclusione dell'indennità di cui all'articolo 3 della Legge 19 febbraio 1981, n. 27 "Provvidenze per il personale di magistratura") e l'indennità di carica prevista per lo svolgimento del mandato o dell'incarico, senza possibilità di cumulo. Per i mandati e gli incarichi *diversi* da quelli contemplati nell'articolo 81 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (vale a dire incarichi per sindaci, presidenti delle province, presidenti dei consigli comunali e provinciali, presidenti dei consigli circoscrizionali dei comuni, presidenti delle comunità montane e delle unioni di comuni, nonché membri delle giunte di comuni e province per i quali la normativa prevede il collocamento in aspettativa non retribuita per tutta la durata di espletamento del mandato) i magistrati conservano il trattamento economico, senza possibilità di cumulo con l'indennità di carica, fatto salvo il diritto di opzione.

Restano fermi, comunque, i limiti di cui all'articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418 e all'articolo 3, comma 1-bis, secondo periodo, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85. Si rappresenta che il periodo trascorso in aspettativa è computato a tutti gli effetti ai fini pensionistici e dell'anzianità di servizio.

*Si rappresenta che la disposizione in esame prevede l'aspettativa obbligatoria per l'intero periodo di svolgimento del mandato o dell'incarico di governo sia nazionale che regionale o locale e comporta, altresì, il collocamento fuori ruolo del magistrato, istituto che permette la conservazione del ruolo all'interno dell'organico della magistratura, non consentendo la copertura del posto attraverso nuovi concorsi assunzionali né la copertura della sede, in quanto il predetto posto viene reso indisponibile (art. 58, comma 2, del D.P.R. n. 3/1957).*

*La disposizione, pertanto, non rileva sotto il profilo finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*





# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

## Art. 18

### (Ricollocamento dei magistrati candidati e non eletti)

La norma disciplina il ricollocamento in ruolo dei magistrati che siano candidati, ma non siano stati eletti, con l'unica eccezione dei magistrati prestanti servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, escludendo ogni differenza legata alle dimensioni dell'ente locale rispetto al quale è stata proposta la candidatura. Nel caso dei non eletti, infatti, il ricollocamento nel ruolo di provenienza, è subordinato alla condizione, nei tre anni successivi alla data delle elezioni, del mancato esercizio delle funzioni di giudice delle indagini e dell'udienza preliminare o di pubblico ministero nonché del divieto di assumere incarichi direttivi e semidirettivi.

Altro limite è inoltre, quello relativo al divieto di assegnazione ad un ufficio ricadente in tutto o in parte nella circoscrizione elettorale in cui gli stessi avevano presentato la loro candidatura né in ufficio ubicato nella regione nel cui territorio ricade il distretto, nel quale esercitavano le funzioni al momento della candidatura. I limiti e i divieti di cui alle previsioni appena esaminate hanno una durata di tre anni. Novità rilevante è quella prevista con l'inserimento del nuovo **comma 2**, secondo il quale i magistrati, candidatisi ma non eletti, in servizio presso le giurisdizioni superiori o presso gli uffici giudiziari con competenza territoriale a carattere nazionale, a seguito del ricollocamento in ruolo sono destinati allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti né requirenti, che saranno individuate dai rispettivi organi di autogoverno, senza che derivino posizioni soprannumerarie.

*Con riferimento all'istituto del ricollocamento in ruolo si evidenzia sotto il profilo finanziario che le disposizioni introdotte, stante la natura precettivo-attuativa, non presentano profili di onerosità per la finanza pubblica, considerato che non si prevedono mutamenti dei trattamenti economici ordinari.*

## Art. 19

### (Ricollocamento dei magistrati a seguito della cessazione di mandati elettivi)

La norma in esame prevede l'eliminazione dalla rubrica del riferimento agli incarichi di governo e in particolare, che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari che abbiano ricoperto la carica di parlamentare nazionale o europeo, di consigliere regionale o provinciale nelle Province autonome di Trento e Bolzano, di Presidente o assessore nelle giunte delle Regioni o delle Province autonome di Trento e Bolzano, di sindaco o consigliere comunale, al termine del mandato - qualora gli stessi non abbiano già maturato l'età per il pensionamento obbligatorio - sono collocati in posizione di fuori ruolo presso il ministero di appartenenza oppure per i magistrati amministrativi e contabili presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti, né requirenti, fermo restando il rispetto delle norme regolamentari che disciplinano l'accesso a tali specifiche funzioni, fatta salva





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

l'assunzione di diversi incarichi in posizione di fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che ne derivino posizioni soprannumerarie.

Si rappresenta che dall'attuazione delle disposizioni relative ai magistrati ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti, né requirenti non devono derivare posizioni soprannumerarie.

Si evidenzia, inoltre, che, nei casi di collocamento in posizione di fuori ruolo del presente comma, viene reso indisponibile un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario nella dotazione organica della magistratura sino alla cessazione dall'impiego da parte del magistrato.

Spetta, infine, ai magistrati sopra indicati, il trattamento economico già in godimento, che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza, senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche assunte dopo l'entrata in vigore della presente legge (*comma 2*).

*Si assicura che sul piano organizzativo o funzionale non sussistono criticità per le amministrazioni interessate dal ricollocamento del personale di magistratura, o effetti negativi sulla finanza pubblica, neppure indiretti, potendosi fronteggiare i relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.*

### Art. 20

#### **(Ricollocamento a seguito dell'assunzione di incarichi apicali e di incarichi di governo non elettivi )**

Con la presente disposizione si interviene in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari collocati fuori ruolo a seguito dell'assunzione di incarichi apicali di capo e vicecapo di un ufficio di gabinetto, di segretario generale e di capo e vicecapo di dipartimento presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, nonché presso i consigli e le giunte regionali. In particolare, si prevede che gli stessi restano collocati fuori ruolo, in ruolo non apicale presso il Ministero di appartenenza, presso l'Avvocatura dello Stato, o presso altre amministrazioni senza che derivino posizioni soprannumerarie, oppure, per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, per un periodo di un anno decorrente dal giorno di cessazione dell'incarico e, comunque, per un ulteriore periodo di tre anni non possono assumere incarichi direttivi e semidirettivi. Gli stessi magistrati possono, in alternativa essere ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti, né requirenti, fermo il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a quelle specifiche funzioni (*comma 1*).

Tali disposizioni risultano applicabili anche ai magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, non eletti, che hanno ricoperto incarichi quali componenti del governo, di assessore nella giunta delle





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

regioni o delle province autonome di Trento e Bolzano o di assessore comunale, ma in questo caso, al termine del mandato, se non hanno maturato i requisiti per il pensionamento obbligatorio per limiti di età, sono collocati in posizione di fuori ruolo presso il ministero di appartenenza o per i magistrati amministrativi e contabili, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ovvero sono ricollocati in ruolo e destinati dai rispettivi organi di autogoverno allo svolgimento di attività non direttamente giurisdizionali, né giudicanti, né requirenti, fermo il rispetto delle norme ordinamentali che disciplinano l'accesso a quelle specifiche funzioni, salvaguardando la possibilità di assumere diversi incarichi fuori ruolo presso l'Avvocatura dello Stato o presso altre amministrazioni senza che derivino posizioni soprannumerarie. (*comma 2*).

Si segnala che per le ipotesi di collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica della magistratura di appartenenza, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario, sino alla cessazione dall'impiego e che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza il trattamento economico spettante ai magistrati sopraindicati, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si evidenzia, ad ogni modo, che le disposizioni dei *commi 1 e 2* non si applicano, se l'incarico è cessato prima del decorso di un anno dalla data dell'assunzione salvo che la cessazione sia conseguenza delle dimissioni volontarie che non dipendano da ragioni di sicurezza, da motivi di salute e da altro giustificato motivo (*comma 3*).

Le disposizioni del presente articolo si applicano alle cariche assunte dopo l'entrata in vigore della presente legge (*comma 4*).

*La disposizione ha natura ordinamentale ed è diretta a disciplinare in maniera più coerente la ricollocazione dei magistrati al termine delle diverse tipologie di mandato, con lo scopo di garantire la caratteristica della terzietà della funzione che non deve essere compromessa dall'assunzione degli incarichi ricoperti. Pertanto, la disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

### CAPO IV

#### ***Disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura***

Il Capo contiene disposizioni concernenti la costituzione e il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.

*Le disposizioni introdotte, che hanno natura precettivo-attuativa e danno completa attuazione ai principi ed ai criteri che ispirano la riforma, non presentano aspetti suscettibili di onerosità sotto il profilo finanziario in quanto, ricorrendo i presupposti normativi, il nuovo sistema di funzionamento del CSM, ridisegnato con il presente provvedimento, potrà essere sostenuto con le risorse assegnate al bilancio del CSM, che all'interno della propria autonomia finanziaria potrà riprogrammare in coerenza con gli obiettivi prefissati.*





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

### Art. 21

#### (Modifica del numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)

Con la presente disposizione, per consentire una migliore e più rigorosa suddivisione delle competenze all'interno dell'organo di autogoverno, alla **lettera a)** si interviene sul primo comma dell'articolo 1 della legge 195 del 1958, stabilendo che il numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura sia complessivamente pari a trenta: dei quali venti membri appartenenti alla magistratura e dieci eletti dal Parlamento. Si inserisce, alla **lettera b)**, il comma 1-*bis* con il quale si sottolinea che le attività e le funzioni dai componenti all'interno del Consiglio superiore della magistratura sono svolte in piena indipendenza e imparzialità, in quanto i magistrati eletti si distinguono tra loro soltanto per la categoria di appartenenza. *Al riguardo si rappresenta che all'aumento dei componenti non corrisponde una maggiore esposizione finanziaria, tenuto conto da un lato del risparmio di spesa riscontrabile dall'insieme delle considerazioni svolte al successivo articolo 37, cui si rimanda, e dall'altro dalla possibilità di fronteggiare eventuali oneri aggiuntivi attraverso le risorse stanziare nell'autonomo bilancio del CSM idonee a garantirne la copertura.*

A titolo esemplificativo si stima che l'onere annuo medio previsto per la modifica del numero dei componenti sia pari ad euro 874.549,72, calcolato secondo il prospetto di seguito riportato:

| <b>Art. 21 Modifica del numero dei componenti del CSM</b> |   |   |                               |
|---|---|---|-------------------------------|
| Componenti Consiglio superiore della Magistratura         | Compensi medi unitari annui lordi in euro | Numeri componenti CSM aggiunti (art. 21 presente provvedimento) | Oneri complessivi annui lordi |
| Membri togati   | 98.637,43                                 | 4   | 394.549,72                    |
| Membri laici  | 240.000,00                                | 2   | 480.000,00                    |
| Totale oneri annui lordi                                  | 338.637,43                                | 6   | <b>874.549,72</b>             |
| Risparmi di spesa art. 37 presente provvedimento          |   |   | <b>1.688.467,73</b>           |

E' utile precisare che al fine di permettere una sostanziale comparabilità dei dati, in grado di fornire informazioni quanto più attendibili ed affidabili sull'analisi e sulla stima degli oneri, sono stati utilizzati gli stessi parametri medi indicati nell'articolo 37 del presente provvedimento. Inoltre, per una chiave di lettura più agevole si evidenzia che per i quattro membri togati che si vanno ad aggiungere a quelli già previsti dalla vigente normativa l'onere è stato calcolato sulla base del differenziale fra il massimale onnicomprensivo previsto dall'articolo 13 del decreto- legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 e il trattamento economico fondamentale medio previsto per componente togato così come conteggiato nell'articolo 37 del presente provvedimento ( € 240.000,00 – € 141.362,57).

*Si assicura, pertanto, che il risparmio di spesa complessivo annuo lordo dell'articolo 37 del presente provvedimento valutato in via prudenziale in euro 1.688.467,73 è sufficiente a coprire il maggior onere derivante dall'incremento dei componenti valutato in euro 874.549,72, come evidenziato nel prospetto sopra indicato e pertanto, si conferma che dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

### Art. 22

#### **(Modifiche concernenti la composizione delle Commissioni)**

In aderenza con l'obiettivo della riforma di razionalizzazione del funzionamento del CSM, l'articolo presente, s'interviene sull'articolo 3 della citata legge 195 del 1958, in materia di composizione delle commissioni. Si stabilisce infatti che il Presidente del Consiglio superiore, ogni sedici mesi, su proposta del Comitato di Presidenza, nomina le commissioni previste dalla legge e dal regolamento generale.

In particolare, si prevede che i componenti effettivi della sezione disciplinare possono essere assegnati a una sola commissione e non possono comporre a determinate commissioni come quelle per il conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi, per le valutazioni di professionalità e in materia di incompatibilità nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e di applicazione dell'articolo 2, secondo comma, del regio decreto 31 maggio 1946, n. 511.

*La disposizione, di natura ordinamentale, volta a favorire la rotazione negli incarichi, non presenta riflessi di carattere finanziario, in quanto si tratta di adempimenti di natura istituzionale.*

### Art. 23

#### **(Modifica del numero dei componenti della sezione disciplinare)**

Con l'articolo in esame si delineano la composizione e le funzioni affidate alla sezione disciplinare, del quale si intende potenziare l'autonomia e la specializzazione stabilendo quali debbano essere sia i sei componenti effettivi che i cinque supplenti (*lettera a*).

In particolare, (*lettera b*) i componenti effettivi sono il vicepresidente del Consiglio superiore, che presiede la sezione per l'intera durata della consiliatura, un componente eletto dal Parlamento, un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, due magistrati tra quelli che esercitano le funzioni dell'articolo 23, comma 2, lettera c) e un magistrato che esercita le funzioni indicate dalla nuova formulazione all'articolo 23, comma 2, lettera b).

I componenti supplenti della predetta sezione sono un componente eletto dal Parlamento, un magistrato di Corte di cassazione con esercizio effettivo delle funzioni di legittimità, due magistrati che esercitano





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

le funzioni indicate dalla nuova formulazione all'articolo 23, comma 2, lettera c) e un magistrato che esercita le funzioni indicate dalla nuova formulazione all'articolo 23, comma 2, lettera b). Si prevede, inoltre, la possibilità di eleggere ulteriori componenti supplenti in caso di impossibilità di formare il collegio (*lettera c*).

Si segnala il contenuto della *lettera d*) con cui si precisa che il Consiglio superiore determina i criteri per la sostituzione dei componenti della sezione disciplinare, che può essere disposta solo in caso di incompatibilità, astensione o altro motivato impedimento, ed è lo stesso Presidente della sezione disciplinare a predeterminare i criteri per l'assegnazione dei procedimenti ai componenti effettivi della sezione, comunicandoli al Consiglio.

*La disposizione contiene puntualizzazioni utili a definire dei criteri di composizione e partecipazione alle sedute della sezione disciplinare, che hanno natura ordinamentale e precettiva, pertanto non incidono sotto il profilo finanziario sulla finanza pubblica.*

### Art. 24

#### **(Modifiche in materia di validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura)**

Sempre operando in linea con l'esigenza di un miglioramento complessivo del funzionamento del CSM, con la disposizione in esame, si modifica l'articolo 5 della sopracitata legge 195 del 1958, prevedendo che per la validità delle deliberazioni del Consiglio superiore della magistratura, sia necessaria la presenza di almeno quattordici togati e sette consiglieri c.d. "laici", cioè eletti dal Parlamento.

*La disposizione, di natura ordinamentale, non presenta riflessi di carattere finanziario.*

### Art. 25

#### **(Selezione dei magistrati addetti alla segreteria)**

La presente disposizione interviene sulla legge 24 marzo 1958, n. 195, in particolare sulla composizione della segreteria del CSM.

La norma, tuttora in vigore, deve essere letta in combinato con quella inerente all'istituzione del ruolo organico del personale amministrativo della segreteria e dell'ufficio studi dell'autorità, vale a dire il D.lgs. 14 febbraio 2000, n. 37, il quale all'articolo 1 ha previsto una dotazione organica di 230 unità con corrispondente riduzione del ruolo delle cancellerie e segreterie giudiziarie del Ministero della giustizia. Pertanto, in linea con tale ultima disposizione, sono previste alcune modifiche al predetto articolo 7 della L.195/1958: innanzitutto, per supportare l'attività del Consiglio e delle Commissioni si ribadisce la possibilità che all'ufficio della segreteria e dell'ufficio studi e documentazione siano destinate altre unità di personale nel rispetto dei limiti di cui al D.lgs. 37/2000.





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

In primis, si prevede che la Segreteria del CSM dipenda funzionalmente dal Comitato di Presidenza e sia diretta da un magistrato che ha conseguito almeno la quinta valutazione di professionalità (segretario generale) e da un magistrato che ha conseguito almeno la terza valutazione di professionalità (vice segretario generale), individuato dal Comitato di Presidenza, con incarichi conferiti con delibera del CSM, previo interpello fra tutti i magistrati. I magistrati nominati sono collocati fuori del ruolo organico della magistratura, nel rispetto del limite massimo complessivo decennale e con incarico di durata massima di sei anni.

Alla stessa segreteria è prevista l'assegnazione di un numero di componenti esterni - non superiore a diciotto - selezionati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloqui da una commissione, composta da due magistrati di legittimità e da tre professori ordinari in materie giuridiche, sempre nell'ottica di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione che deve connotare l'operare del Consiglio superiore della magistratura. Sia l'assegnazione alla segreteria che la successiva ricollocazione in ruolo sono considerati a tutti gli effetti trasferimenti d'ufficio.

Si rappresenta, inoltre, che almeno un terzo dei posti è riservato ai dirigenti amministrativi, che provengono da organi costituzionali e da amministrazioni pubbliche, con almeno otto anni di esperienza, e che la graduatoria degli idonei rimane valida per tre anni.

Si evidenzia che anche i magistrati assegnati alla segreteria, posti fuori del ruolo organico della magistratura e i dirigenti amministrativi durano in carica sei anni.

*Si stabilisce, infine, che l'assegnazione di componenti esterni avvenga nei limiti delle risorse stanziare nel bilancio del Consiglio superiore della magistratura, mentre si ribadisce che nel caso di riconoscimento ai magistrati (segretario, vice e collaboratori) di indennità, vige sempre il limite massimo onnicomprensivo previsto dall'articolo 13 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.*

*Al riguardo, si assicura che la facoltà di una riprogrammazione delle spese correnti - che potranno quindi essere rimodulate in modo da coprire i costi derivanti dalle collaborazioni esterne previste dal presente articolo, potrà avvenire senza la necessità di utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione, garantendo, altresì, l'invarianza delle risorse finanziarie anche in presenza di contratti con durata pluriennale, essendo già stati adottati nel corso degli anni tali istituti contrattuali dal CSM, e per questo motivo si assicura che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri.*

*A tal fine si segnala che l'affidamento di incarichi di studio e di ricerca ad esperti qualificati, magistrati ed estranei all'ordine giudiziario ed al CSM, nonché ad enti o istituti di ricerca pubblici o privati è già previsto dall'articolo 28 del Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura (RAC) - Testo aggiornato al 15 maggio 2013 e al 25 settembre 2013 - e dall'articolo 3 del D.lgs. 37/2000 in materia di stipula di contratti di collaborazione continuativa, assicurando la sostenibilità degli oneri relativi a tali incarichi mediante l'utilizzo delle risorse già stanziare per tali finalità all'interno del bilancio del CSM e nel limite dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla missione 6 "Giustizia" - Programma 8 - Autogoverno*





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

*della magistratura – Azione: “Garanzia dell’autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario”, capitolo di bilancio 2195 “Somme da assegnare al Consiglio superiore della magistratura”, che reca uno stanziamento di euro 32.500.000 per ciascuno degli anni del triennio 2022 - 2024.*

*In ordine, poi, al riconoscimento di indennità ai magistrati (segretario, vice e collaboratori) si assicura che le stesse verranno erogate nel rispetto del limite retributivo previsto dall’articolo 13 del D.L. 66/2014 e nel rispetto del principio di invarianza della spesa prevista per l’erogazione di compensi di natura accessoria da attribuire in relazione a quanto previsto dall’art. 23, comma 2, del D.Lgs. 75/2017 nei confronti del personale dipendente, escludendo in tal modo effetti onerosi per la finanza pubblica.*

*In considerazione di quanto evidenziato e della natura direttamente precettiva e ordinamentale della disposizione che prevede adempimenti ed attività connesse al funzionamento dell’organo di autogoverno si segnala che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.*

### Art. 26

#### **(Modifiche al decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, in materia di contratti di collaborazione continuativa del Consiglio superiore della magistratura)**

Con il presente articolo si interviene sull’articolo 3 del decreto legislativo 37/2000 prevedendo la possibilità per il CSM, sempre nei limiti delle risorse stanziare per il suo funzionamento e nel limite massimo di 32 unità, di stipulare contratti di collaborazione continuativa per particolari esigenze che richiedono professionalità specializzate con compiti di assistenza di segreteria e di studio dei componenti del Consiglio, derogando al divieto previsto per le amministrazioni pubbliche disciplinato dall’articolo 7, comma 5-bis del D.Lgs. 165/2001. Tali incarichi di collaborazione hanno una durata limitata, scadendo automaticamente alla cessazione dell’incarico del componente che ha richiesto la prestazione, non potendo essere rinnovati o trasformati in un contratto a tempo indeterminato.

Nel caso in cui i collaboratori siano dipendenti pubblici il limite delle unità è pari a 12, gli stessi vengono posti fuori ruolo, in aspettativa o comando, precisando che gli oneri per il trattamento economico complessivo è a carico del CSM, mentre non è previsto alcun onere economico per l’amministrazione di appartenenza.

È prevista per il CSM la possibilità di stipulare contratti di collaborazione continuativa al fine di conferire incarichi di cui all’articolo 7, comma 4 della Legge 195/1958, ribadendo lo status di tali dipendenti e in particolare dei dirigenti di fuori ruolo, in aspettativa o comando, e che la durata dell’incarico è di sei anni. Inoltre, il CSM può stipulare *ulteriori* contratti di collaborazione continuativa, sempre tenendo fermo il limite imposto dalla disponibilità delle risorse finanziarie previste per il funzionamento di tale organo, al fine di conferire ad avvocati con esperienza decennale o a professori e ricercatori universitari in materie giuridiche gli incarichi disciplinati dall’articolo 7-bis, della legge 195/1958, stipulando contratti della durata di sei anni, non rinnovabili né convertibili in un contratto a tempo indeterminato. Si ribadisce





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

l'utilizzo degli istituti del fuori ruolo, dell'aspettativa e del comando anche per i professori e ricercatori universitari che rivestono il ruolo di dipendenti pubblici, rinviando alle considerazioni già svolte in materia di trattamento economico e di impatto finanziario per le amministrazioni di appartenenza.

Agli adempimenti per attuare le disposizioni di cui al presente articolo e quelle previste dall'articolo 60 del D.Lgs. 165/2001, provvede il segretario generale nell'ambito delle sue funzioni e compiti istituzionali. *La disposizione che ha natura direttamente precettiva e ordinamentale prevede adempimenti ed attività connesse al funzionamento dell'organo di autogoverno che non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che qualsiasi incarico di collaborazione sarà conferito nei limiti delle risorse stanziato nel bilancio del CSM e nel limite della dotazione organica rimasta invariata anche a seguito degli aumenti di unità con contratti di collaborazione continuativa.*

*Si segnala che questi incarichi, del tutto facoltativi, potranno essere conferiti nei limiti delle risorse finanziarie del CSM, previa adeguata riprogrammazione delle spese correnti, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti da tali incarichi di studio, senza necessità di utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione.*

*A tal fine si rappresenta che l'affidamento di incarichi di studio e di ricerca ad esperti qualificati, magistrati ed estranei all'ordine giudiziario ed al CSM, nonché ad enti o istituti di ricerca pubblici o privati è già previsto dall'articolo 28 del Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura (RAC) - Testo aggiornato al 15 maggio 2013 e al 25 settembre 2013 – e dall'articolo 3 del D.lgs. 37/2000 in materia di stipula di contratti di collaborazione continuativa, assicurando la sostenibilità degli oneri relativi a tali incarichi mediante l'utilizzo delle risorse già stanziato per tali finalità all'interno del bilancio del CSM e nel limite dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla missione 6 "Giustizia" – Programma 8 – Autogoverno della magistratura – Azione: "Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario", capitolo di bilancio 2195 "Somme da assegnare al Consiglio superiore della magistratura", che reca uno stanziamento di euro 32.500.000 per ciascuno degli anni del triennio 2022 - 2024.*

### Art. 27

#### (Modifiche in materia di ufficio studi e documentazione)

Con l'articolo in esame si modifica l'articolo 7-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, applicando un criterio analogo a quello dell'articolo precedente. Pertanto, viene previsto che il Consiglio superiore della magistratura può assegnare all'ufficio studi e documentazione, un numero di addetti non superiore a dodici, individuati mediante procedura di valutazione dei titoli e colloquio, aperta ai professori universitari e ricercatori universitari in materie giuridiche e agli avvocati iscritti da almeno dieci anni nel relativo albo e a tutti i magistrati ordinari, con almeno la seconda valutazione di professionalità, collocati fuori del ruolo organico della magistratura. Si rappresenta che i professori universitari, in caso di assunzione





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

dell'incarico, sono collocati in aspettativa obbligatoria ai sensi dell'articolo 7 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, mentre gli avvocati sono sospesi dall'esercizio professionale durante il periodo dell'incarico ai sensi dell'articolo 20 della legge 247/2012 e che almeno un terzo dei posti disponibili è riservato a tali categorie di esperti. L'apertura a componenti esterni contribuisce ad elevare la possibilità di apporti tecnicamente utili e ad arricchire l'attività dell'ufficio con contributi di esperienze culturali e formative anche esterne alla magistratura.

Per quanto riguarda la durata dell'incarico, la validità della graduatoria degli idonei e il limite massimo retributivo onnicomprensivo *previsto dall'articolo 13 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come integrato dall'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si rinvia a quanto indicato nel precedente articolo 25.*

*Si segnala che questi incarichi, del tutto facoltativi, potranno essere conferiti nei limiti delle risorse finanziarie del CSM, previa adeguata riprogrammazione delle spese correnti, le quali potranno essere rimodulate in modo da coprire anche gli oneri derivanti da tali incarichi di studio, senza necessità di utilizzare le risorse dell'avanzo di amministrazione. Al riguardo, si rinvia alle considerazioni già svolte all'articolo 25 al fine di assicurare la neutralità dell'intervento sulla finanza pubblica.*

*A tal fine si segnala che l'affidamento di incarichi di studio e di ricerca ad esperti qualificati, magistrati ed estranei all'ordine giudiziario ed al CSM, nonché ad enti o istituti di ricerca pubblici o privati è già previsto dall'articolo 28 del Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura (RAC) - Testo aggiornato al 15 maggio 2013 e al 25 settembre 2013 – e dall'articolo 3 del D.lgs. 37/2000 in materia di stipula di contratti di collaborazione continuativa, assicurando la sostenibilità degli oneri relativi a tali incarichi mediante l'utilizzo delle risorse già stanziare per tali finalità all'interno del bilancio del CSM e nel limite dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze alla missione 6 "Giustizia" – Programma 8 – Autogoverno della magistratura – Azione: "Garanzia dell'autonomia e indipendenza dell'ordine giudiziario", capitolo di bilancio 2195 "Somme da assegnare al Consiglio superiore della magistratura", che reca uno stanziamento di euro 32.500.000 per ciascuno degli anni del triennio 2022 - 2024.*

### **Art. 28**

#### **(Modifiche in materia di formazione delle tabelle degli uffici giudiziari)**

Il presente articolo interviene modificando l'articolo 10-bis della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituendo alla parola "biennio" tutte le volte in cui questa ricorra, la parola "quadriennio".

*La disposizione, di natura ordinamentale, non presenta riflessi di carattere finanziario.*





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

### **Art. 29** **(Regolamento generale)**

Con l'articolo in esame si interviene sull'articolo 20, comma 1 della legge 24 marzo 1958, n. 195, sostituendo il *numero 7*, con il quale si prevede che l'adozione del Regolamento generale per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento del Consiglio sia adottato con decreto del Presidente della Repubblica e pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

*La presente disposizione, di natura ordinamentale, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

### **Art. 30** **(Eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento)**

La norma in esame interviene sull'attuale comma 4 dell'articolo 22 della L. 195/1958, modificando la disciplina relativa all'elezione della componente laica del Consiglio giudiziario, inserendo principi costituzionali di parità di genere e di trasparenza nelle procedure di candidatura e selezione fra i professori ordinari universitari in materie giuridiche e gli avvocati iscritti con più di quindici anni nel relativo albo.

*La disposizione, di natura ordinamentale, dettata con la finalità di rendere più trasparenti le procedure di elezione dei componenti laici e di riconoscere con maggiore forza il principio di parità formale in tema di politiche di genere, non presenta riflessi di carattere finanziario.*

### **Art. 31** **(Modifiche in materia di componenti eletti dai magistrati)**

L'articolo in esame realizza il fondamentale intervento sulle modalità di elezione dei componenti togati del CSM sostituendo l'articolo 23 della legge 195/1958, realizzando gli allineamenti richiesti dalle linee direttrici della riforma in atto.

Viene confermato il numero dei venti membri togati del CSM che vengono eletti con voto personale, libero e segreto, secondo la seguente nuova articolazione dei collegi elettorali (totale 8 collegi):

- a) un collegio unico nazionale, per l'elezione di due magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte;
- b) due collegi territoriali, per l'elezione di cinque magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo;





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

- c) quattro collegi territoriali, per l'elezione di otto magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
- d) un collegio unico nazionale, per l'elezione di cinque magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Si segnala che, i sei collegi territoriali come sopra indicati nelle lettere b) e c), sono formati in modo tale da essere composti, tendenzialmente, dal medesimo numero di elettori e che i collegi saranno determinati con decreto del Ministro della giustizia, sentito il CSM, emanato almeno quattro mesi prima del giorno fissato per le elezioni, tenendo conto dell'esigenza di garantire che tutti i magistrati del singolo distretto di corte d'appello siano inclusi nel medesimo collegio e che vi sia continuità territoriale tra i distretti inclusi nei singoli collegi, fatta salva la possibilità di sottrarre da singoli distretti uno o più uffici per aggregarli al collegio che territorialmente è più vicino qualora in quest'ultimo non vi sia un numero di elettori sufficiente: ciò al fine di garantire che tutti i collegi abbiano un corpo elettorale equivalente nella loro composizione numerica. Si stabilisce, altresì, che i magistrati fuori ruolo sono conteggiati nel distretto di corte di appello in cui esercitavano le funzioni prima del collocamento fuori ruolo e che quelli che esercitano le funzioni presso uffici con competenza nazionale, sono conteggiati nel distretto di Corte di appello di Roma.

Di rilievo la previsione inserita nel comma 4 del nuovo articolo 31, secondo la quale per i 7 collegi sopraindicati con le lettere a), b) e c), debba essere espresso un numero minimo di sei candidature ciascuno e che ci sia per ogni genere una rappresentanza in misura non inferiore alla metà dei candidati effettivi.

*La disposizione in esame, che interviene su aspetti ordinamentali della procedura di elezione dei membri togati del CSM, incide su norme regolamentari e di autogoverno rispetto alle quali non si determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

### Art. 32

#### (Modifiche in materia di elettorato attivo e passivo)

Con il presente articolo, si interviene non solo in materia di elettorato passivo, come proposto originariamente nell'atto parlamentare *de quo*, ma si modifica, in relazione all'attuale sistema normativo, anche la disciplina dell'elettorato attivo, mutando il testo dell'articolo 24 della citata legge 24 marzo 1958 del 1958, n. 195, per quanto riguarda le disposizioni afferenti la componente giudiziaria del Consiglio superiore della magistratura.

Importante intervento è quello realizzato con l'inserimento del comma 1-*bis* che stabilisce la regola per cui ciascun elettore può esprimere il proprio voto rispettivamente:

- 1) per i candidati inseriti nel collegio nel cui territorio è collocato il proprio ufficio giudiziario di appartenenza individuato ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettere b) e c) della citata legge





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

n. 195 del 1958, vale a dire magistrati che esercitano le funzioni di pubblico ministero presso gli uffici di merito e presso la Direzione nazionale antimafia, ovvero che sono destinati alla Procura generale presso la Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 116 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 13 febbraio 2001, n. 48 e magistrati che esercitano le funzioni di giudice presso gli uffici di merito, ovvero che sono destinati alla Corte suprema di cassazione ai sensi dell'articolo 115 dell'ordinamento giudiziario di cui al citato regio decreto n. 12 del 1941, come sostituito dall'articolo 2 della citata legge n. 48 del 2001;

- 2) per i candidati inseriti nel collegio unico nazionale che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte (art. 23, comma 2, lettera a).

Parallelamente viene, altresì, previsto che i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione e la Procura generale presso la stessa Corte esprimano il loro voto, oltre che per i candidati del collegio unico nazionale individuato ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera a) anche per i candidati dei collegi individuati ai sensi del comma 2, lettere b) e c) del citato articolo 23, ai quali sono abbinati secondo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 3, del medesimo articolo 23.

Quanto alle regole in tema di ineleggibilità previste dal comma 2 del citato articolo 24 della legge n. 195 del 1958, si interviene da un lato stabilendo che non sono eleggibili i magistrati che al momento della convocazione non abbiano conseguito la terza valutazione di professionalità con la sostituzione della vigente lettera b), e dall'altro modificando la lettera d) con la previsione che i magistrati che abbiano prestato servizio presso l'Ufficio Studi e presso la Segreteria del CSM non sono eleggibili per cinque anni dal ricollocamento in ruolo.

Altro significativo intervento è realizzato con l'inserimento nel sopracitato comma 2 della lettera e-bis) che prevede l'ineleggibilità dei magistrati che fanno parte del comitato direttivo della Scuola superiore della magistratura o che ne hanno fatto parte nel quadriennio precedente alla data di convocazione delle elezioni per la rinnovazione del Consiglio superiore della magistratura.

Da ultimo si segnala l'introduzione delle disposizioni, contenute nell'introducendo comma 2-bis che viene aggiunto all'articolo 24 della legge n. 195 del 1958, dopo il citato comma 2, con cui si stabilisce che i magistrati per i quali sussistono le condizioni di eleggibilità, come previste dal complesso degli interventi proposti, si possono candidare esclusivamente nel collegio nel cui territorio è compreso il distretto di corte d'appello al quale appartiene l'ufficio presso il quale esercitano le funzioni giudiziarie. Viene infine precisato che, per il collegio unico nazionale previsto dall'articolo 23, comma 2, lettera a), si possono candidare esclusivamente i magistrati che esercitano le funzioni di legittimità presso la Corte suprema di cassazione o la Procura generale presso la stessa Corte.

*La disposizione in esame è di natura ordinamentale ed è volta ad apportare i correttivi ritenuti necessari per il perseguimento degli obiettivi della riforma in relazione al sistema vigente tanto in termini di*





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

*regolamentazione dell'elettorato attivo che di quello passivo dei componenti togati del Consiglio Superiore della magistratura. Sotto il profilo finanziario, considerata, pertanto, la natura delle norme introdotte e di quelle modificate con la presente proposta si evidenzia l'assenza di riflessi negativi per la finanza pubblica.*

### Art. 33

#### **(Modifiche in materia di convocazione delle elezioni)**

La presente norma dispone in materia di convocazione delle elezioni, di funzionamento degli uffici elettorali e di verifica e integrazione delle candidature per l'elezione dei membri togati del Consiglio superiore della magistratura, ridisegnando le procedure e il sistema vigente attraverso la riformulazione del testo dell'articolo 25 della legge n. 195 del 1958, a cominciare dalla significativa modifica della rubrica, in cui si disciplina "l'integrazione" delle stesse candidature.

Con il nuovo *comma 1*, si stabilisce che la convocazione delle elezioni avvenga almeno novanta giorni (in luogo degli attuali sessanta) prima della data stabilita per l'inizio della votazione, mentre il *comma 2* ridefinisce la composizione dell'ufficio centrale elettorale presso la Corte Suprema di Cassazione assegnando sei magistrati effettivi e sei supplenti in luogo degli attuali tre, che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonizione, confermando che l'ufficio è presieduto dal più elevato in grado o da colui che vanta maggiore anzianità di servizio o dal più anziano di età.

Quanto alle modalità di presentazione e verifica delle candidature, viene confermato al *comma 3*, rispetto al testo del provvedimento in esame originario che entro venti giorni dal provvedimento di convocazione delle elezioni e che l'autenticazione o il deposito possa avvenire anche con modalità telematiche definite con decreto del Ministro della giustizia, mentre l'autenticazione della firma per la candidatura nella riformulazione proposta spetta al Presidente del tribunale nel cui circondario il magistrato candidato esercita le sue funzioni.

Nel nuovo *comma 4*, si modifica la tempistica dei ricorsi avverso i provvedimenti di esclusione dalle candidature che non rispettino i requisiti richiesti stabilendo che è possibile adire la Corte di cassazione nei due giorni successivi alla comunicazione al soggetto interessato e che la relativa pronuncia debba intervenire entro i successivi tre giorni dal ricevimento del ricorso con immediata comunicazione dell'esito all'ufficio elettorale centrale.

Va segnalata la disposizione di nuova introduzione contenuta nel *comma 5* con cui si prevede che quando le candidature ammesse sono in numero inferiore a sei oppure non è rispettato il rapporto tra i generi indicato l'ufficio elettorale centrale, procede, in seduta pubblica, all'estrazione a sorte delle candidature mancanti tra tutti i magistrati eleggibili nel singolo collegio, escludendo coloro che abbiano manifestato la loro indisponibilità ad essere candidati. Si stabilisce che l'estrazione avviene da elenchi separati per genere, in modo tale che sia raggiunto il numero minimo di sei candidature e sia rispettato l'indicato rapporto tra i generi, e che i magistrati eleggibili sono estratti a sorte in numero pari al triplo di quelli necessari per raggiungere il numero minimo di sei o per assicurare l'indicato rapporto tra i generi. I





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

magistrati estratti a sorte sono inseriti in un elenco numerato progressivamente, differenziato per genere, formato secondo l'ordine di estrazione, e sono candidati nel collegio seguendo l'ordine di estrazione per integrare il numero delle candidature previsto.

Si segnala l'ulteriore previsione in forza della quale entro il termine di quarantotto ore dalla pubblicazione dell'esito dell'estrazione, ciascuno dei magistrati estratti può comunicare la propria indisponibilità alla candidatura rappresentando la presenza di gravi motivate ragioni.

L'ufficio centrale elettorale trasmette immediatamente alla segreteria generale del CSM l'elenco dei candidati (*comma 6*).

Parimenti significativa la nuova disposizione contenuta nel *comma 7* che consente ai candidati di collegarsi tra loro, sia nel singolo collegio che tra collegi diversi, precisando che ogni candidato non può appartenere a più di un gruppo di candidati collegati e il collegamento non opera se non è garantita la rappresentanza di genere e non è reciproco tra tutti i candidati di un gruppo. Inoltre, si stabilisce che l'ufficio elettorale centrale invita i candidati a rimuovere le eventuali irregolarità nel termine di 24 ore e in assenza rimuove da ogni collegamento il candidato che risulti collegato a più gruppi di candidati.

L'elenco dei candidati nei vari collegi è pubblicato in ordine alfabetico nel notiziario del CSM, che è inviato a tutti i magistrati presso i loro uffici almeno venti giorni prima della data prevista per le votazioni ed affisso presso tutte le sedi giudiziarie (*comma 8*).

Prima dell'inizio delle votazioni, il Consiglio superiore della magistratura nomina una commissione centrale elettorale, che è composta da cinque magistrati effettivi e da due supplenti, i quali sono in servizio presso la Corte di cassazione e non abbiano precedenti disciplinari superiori alla sanzione dell'ammonimento (*comma 9*). I consigli giudiziari, a loro volta, costituiscono presso ciascun tribunale del distretto il seggio elettorale, che è composto da cinque magistrati effettivi e tre supplenti che prestano servizio presso il circondario e che non abbiano subito sanzioni disciplinari più gravi dell'ammonimento (*comma 10*).

Con il *comma 11*, infine, si prevede in favore dei candidati estratti a sorte nelle ipotesi residuali sopra indicate, nel periodo intercorrente tra l'estrazione e il giorno fissato per le elezioni, l'astensione dal lavoro giudiziario, al fine di consentire loro di dedicarsi alle attività connesse alla promozione della propria candidatura e alla conoscenza degli uffici giudiziari inclusi nel proprio collegio elettorale, riconoscendo ai candidati estratti a sorte che si recano presso uffici giudiziari diversi da quello di appartenenza il trattamento economico di missione.

*La disposizione qui esaminata incide su aspetti ordinamentali e precettivi connessi al sistema di elezione da parte dei magistrati dei membri togati del CSM garantendo meccanismi di selezione proporzionali basati su una maggior vicinanza e conoscenza tra elettori e candidati, sulla trasparenza nelle procedure di candidatura e di selezione nel rispetto dei dettami costituzionali, anche in tema di parità di genere. Considerato il carattere delle norme, dal punto di vista finanziario si rappresenta l'assenza di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica dal momento che quanto al potenziamento dell'ufficio elettorale centrale presso la Corte di cassazione, con la previsione di sei magistrati e di sei supplenti anziché tre*





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

*per ogni carica, per le funzioni svolte in seno all'ufficio non è prevista la corresponsione di alcun gettone di presenza, indennità o compenso comunque denominato, mentre con riferimento al riconoscimento del trattamento di missione derivante dall'eventualità che i candidati estratti a sorte debbano recarsi in uffici giudiziari diversi da quelli di appartenenza per la promozione della propria candidatura, si stima che, stante la limitatezza delle casistiche, che potranno verificarsi in casi estremi e riguardo ad un esiguo numero di candidati estratti a sorte - il cui spostamento è riferito a circoscrizioni contigue, con trattamento di missione relativo al solo trasferimento del viaggio che, potrà effettuarsi nell'arco della giornata senza necessità di pernottamenti - sarà fronteggiabile con il ricorso alle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo si fa riferimento alle ordinarie risorse iscritte sul capitolo 1461 p.g. 4 "Missioni all'interno"; Programma: Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza 32.3 – C.d.R. Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Azione: "Gestione comune dei beni e servizi", che reca uno stanziamento pari ad euro 806.223 per ciascuno degli anni del triennio 2022-2024.*

### **Art. 34**

#### **(Modifiche in materia di votazioni)**

Con la norma in esame si sostituisce il vigente articolo 26 della menzionata legge 195/1958 con il quale si disciplinano le operazioni di voto ed i compiti svolti dai seggi elettorali: il nuovo articolo, pertanto, conterrà in modo organico le norme che regolamentano le procedure di voto incluse quelle sulla distribuzione dei seggi in parte ora definite dall'articolo 25 della stessa legge.

In particolare, dopo aver confermato nel *comma 1* che i magistrati in servizio presso i tribunali, le procure della Repubblica presso i tribunali, le corti d'appello, le procure generali presso le corti d'appello, i tribunali per i minorenni e le relative procure, nonché presso i tribunali di sorveglianza votano nel seggio del tribunale del luogo nel quale ha sede l'ufficio di appartenenza, si stabilisce che i magistrati dell'ufficio del massimario e del ruolo della Corte di cassazione e i magistrati della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo votano presso il seggio del tribunale di Roma (*comma 2*), mentre i magistrati della Corte di cassazione e della Procura generale presso la stessa Corte, nonché i magistrati del Tribunale superiore delle acque pubbliche votano presso l'ufficio centrale elettorale costituito presso la Corte di cassazione (*comma 3*), mentre i magistrati collocati fuori ruolo votano nel seggio previsto per i magistrati dell'ufficio di provenienza (*comma 4*).

I *commi* dal 5 al 9 contengono norme sulle operazioni di voto, confermando le vigenti previsioni in tema di tempo complessivo effettivo dedicato (non inferiore a 18 ore), di schede bianche e di schede nulle con riferimento alla presenza di segni che rendono il voto riconoscibile, mentre vengono inserite disposizioni in base alle quali ad ogni elettore vengono consegnate tre schede, una per ogni collegio di cui all'articolo 23, comma 2, lettere a), b) e c) e che ogni scheda dovrà essere indicato il nominativo di un solo candidato (*comma 6*), nonché la previsione di annullamento del voto espresso per magistrati eleggibili in collegio diverso o in difformità delle norme.





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

*Si tratta di disposizione che disciplina aspetti ordinamentali, e pertanto, non si rinvencono profili di onerosità a carico della finanza pubblica.*

### Art. 35

#### **(Modifiche in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti)**

Con il presente articolo si interviene in materia di scrutinio e dichiarazione degli eletti stabilendo una nuova formulazione dell'articolo 27 della citata legge 195 del 1958 in linea con il nuovo sistema elettorale, con particolare riferimento al meccanismo proporzionale che trova fondamento nella previsione della facoltà dei candidati di collegarsi tra loro, sia nel singolo collegio che tra collegi diversi, e poter così consentire l'accumulo di tutti i voti e la partecipazione al riparto dei seggi riservati a questo aspetto proporzionale della competizione.

Al riguardo si segnala, infatti, che la commissione centrale elettorale dopo aver provveduto allo scrutinio separatamente per ciascun collegio, determinando il totale dei voti validi, il totale dei voti per ciascun candidato e per ciascun gruppo di candidati collegati, procede alla determinazione del quoziente base per l'assegnazione dei seggi relativi al collegio previsto nella lettera d) del comma 2, dell'articolo 23, secondo il meccanismo di calcolo individuato, determinando il numero dei seggi spettante a ciascun gruppo di candidati collegati o a ciascun singolo candidato non collegato ad altri candidati dividendo la cifra elettorale dei voti da essi conseguiti per il quoziente base. I seggi non assegnati in tal modo vengono attribuiti in ordine decrescente ai gruppi di candidati collegati o ai singoli candidati non collegati ad altri candidati cui corrispondono i maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quelli che abbiano avuto il maggior numero di voti; a parità anche di voti si procede per sorteggio.

*L'articolo in esame è di carattere ordinamentale e precettivo e non comporta alcun riflesso di natura finanziaria.*

### Art. 36

#### **(Modifiche in materia di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati)**

Il presente articolo interviene sulla disciplina in tema di sostituzione dei componenti eletti dai magistrati, stabilendo che il componente eletto dai magistrati che cessa dalla carica per qualsiasi ragione, prima della scadenza del Consiglio superiore della magistratura, è sostituito dal magistrato, che nell'ambito dello stesso collegio lo segue per numero di voti ovvero, nel caso in cui cessa dalla carica un componente eletto ai sensi dell'articolo 27, comma 4, secondo periodo è sostituito dal magistrato non eletto che lo segue per numero di voti computati ai sensi dell'articolo 27, comma 4, terzo periodo.

Si segnala che nel caso in cui sia esaurita la possibilità di subentro dei magistrati eletti, entro il termine perentorio di un mese, vengono indette elezioni suppletive per l'assegnazione del seggio o dei seggi divenuti vacanti.

*L'introduzione della presente disposizione, stante la natura ordinamentale e precettiva delle attività ad essa collegate, non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.*





# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

## Art. 37

### **(Modifiche in materia di indennità dei componenti del Consiglio superiore della magistratura)**

La disposizione modifica la disciplina delle indennità da corrispondere ai componenti del Consiglio superiore della magistratura attualmente prevista dall'articolo 40 della legge 195/1958.

Viene comunque confermata ai componenti del CSM un'indennità per ogni seduta e, a coloro che risiedono fuori Roma, l'indennità di missione per i giorni di viaggio e di permanenza a Roma.

La determinazione della misura dell'indennità per le sedute e il numero massimo giornaliero delle sedute che danno diritto a indennità sono fissate dal CSM secondo i criteri stabiliti nel regolamento di amministrazione e contabilità, il quale a seguito della modifica introdotta con la sostituzione del comma 4 dell'art. 40 della legge 195 del 1958, dovrà essere adeguato con decorrenza immediata entro 60 gg. dall'entrata in vigore della presente riforma.

Si segnala, al riguardo, l'introduzione della previsione secondo la quale la misura delle indennità spettanti ai componenti, sia adeguata ai principi e limiti di massimale stabiliti dall'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per le retribuzioni di incarichi presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, autorità indipendenti.

*Si può ipotizzare che dalla modifica in esame potrebbero derivare risparmi di spesa, dovuti alla previsione di un tetto retributivo al trattamento economico onnicomprensivo erogato ai componenti del Consiglio Superiore della magistratura.*

Prendendo in considerazione i dati riportati nei rendiconti finanziari del CSM relativi alle spese di gestione approvate per gli esercizi 2016-2018, sostenute per le indennità di seduta ai componenti del CSM e per il rimborso delle spese di viaggio ed indennità di missione ai componenti del Csm non residenti a Roma, è possibile quantificare, seppur in via prudenziale, il risparmio di spesa derivante dalla modifica del quarto comma dell'articolo 40 della legge 195 del 1958, apportata con il presente disegno di legge.

Considerando che attualmente il numero totale dei componenti del CSM risulta pari a 24, suddivisi in 16 componenti togati e 8 componenti laici, si riporta la tabella esplicativa delle spese di gestione per le indennità di seduta e missione come meglio definite sopra e il valore unitario di entrambe le indennità, ottenute dal rapporto fra le somme espresse in euro nel rendiconto imputato allo specifico capitolo di spesa e il numero totale dei componenti del CSM:



# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

| Anno  | 2016                | 2017                | 2018                | Media del triennio 2016-2018 | Componenti del CSM                               | Numero    | Componenti totali | Valore unitario dell' indennità annuale sul totale dei 24 componenti |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|--|-----------|-------------------|--|
| Tipologia spesa   | in euro             | in euro             | in euro             | in euro                      |  |           |                   | in euro  |
| Spese per indennità di seduta ai Componenti CSM ( art. 40 legge 195/1958) ex art. 25 RAC                  | 2.140.000,00        | 2.140.000,00        | 2.140.000,00        | 2.140.000,00                 | Togati del CSM (esclusi i tre membri di diritto) | 16        | 24                | 89.166,67  |
| Rimborso spese di viaggio e indennità di missione Componenti CSM. Rimborso forfettario ex art. 26 bis RAC | 1.600.000,00        | 1.700.000,00        | 1.520.000,00        | 1.606.666,67                 | Componenti laici (professori o avvocati)         | 8         |                   | 66.944,44  |
| <b>Totale</b>   | <b>3.740.000,00</b> | <b>3.840.000,00</b> | <b>3.660.000,00</b> | <b>3.746.666,67</b>          | <b>Totale componenti</b>                         | <b>24</b> |                   | <b>156.111,11</b>  |

Si sottolinea, tuttavia, che le voci di spesa relative alle indennità di missione del CSM necessitano di alcuni aggiustamenti, al fine di rendere l'utilizzo del dato più confacente alle necessità di quantificazione del risparmio di spesa di cui si è detto, seppur sempre in maniera prudentiale.

Occorre evidenziare, infatti, che le indennità di missione di cui si sta parlando, possono essere rimborsate secondo quanto stabilito dagli articoli 26 e 26-bis del Regolamento di amministrazione e contabilità del Consiglio superiore della magistratura (RAC) - Testo aggiornato al 15 maggio 2013 e al 25 settembre 2013 - in misura intera o in misura forfettaria.

Supponendo di utilizzare per il rimborso della indennità di missione quanto previsto dall'articolo 26 del RAC si prevede che le indennità di missione concorreranno, anche nel nostro caso, a formare reddito in misura intera - così come evidenziato nella tabella sottostante :

| Tipologia compenso  | Media del triennio 2016-2018 | Valore unitario dell' indennità annuale sul totale dei 24 componenti | Valore unitario indennità annuale (seduta+missione) |
|---|------------------------------|--|---|
| Spese per indennità di seduta ai Componenti CSM ( art. 40 legge 195/1958)                 | 2.140.000,00                 | 89.166,67  | 89.166,67   |
| Rimborso spese di viaggio e indennità di missione Componenti CSM. Rimborso ex art. 26 RAC | 1.606.666,67                 | 66.944,44  | 66.944,44   |
| <b>Totale</b>   | <b>3.746.666,67</b>          | <b>156.111,11</b>  | <b>156.111,11</b>                                   |





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

Per applicare il massimale previsto dall'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, occorre stabilire il trattamento economico onnicomprensivo per ciascun componente (trattamento economico comprese le indennità di seduta e missione).

Supponendo che il trattamento economico fondamentale annuo lordo *medio* per i componenti togati, calcolato sulla media degli elementi retributivi (stipendio, 13<sup>^</sup> su stipendio, I.I.S., 13<sup>^</sup> su I.I.S., indennità giudiziaria) relativo alle diverse valutazioni di professionalità (dalla quarta alla settima valutazione) è pari ad *euro 141.362,57*, mentre per i componenti laici risulta pari ad *euro 180.000,00* (risultante dai dati riportati nei rendiconti finanziari del CSM) e che il massimale onnicomprensivo risulta pari a 240.000,00 euro in base alla normativa vigente, possiamo quantificare il risparmio di spesa derivante dall'intervento normativo in esame in euro **1.688.467,73** come riportato nel prospetto che segue :

| Componenti CSM | Trattamento economico fondamentale <u>medio</u> annuo lordo per ciascun componente | Valore unitario indennità annuale (seduta+missione) | Trattamento economico onnicomprensivo <u>medio</u> annuo lordo per ciascun componente | Massimale onnicomprensivo previsto dall'art. 13 della legge 66/2014 | Quota eccedente il massimale onnicomprensivo per ciascun componente | Numero componenti | Risparmio di spesa complessivo lordo annuo |
|----------------|--|---|---|---|---|-------------------|--|
| Togati         | 141.362,57   | 156.111,11  | 297.473,68  | 240.000,00  | 57.473,68   | 16                | 919.578,84                                 |
| Laici          | 180.000,00   | 156.111,11  | 336.111,11  | 240.000,00  | 96.111,11   | 8                 | 768.888,89                                 |
| <b>Totale</b>  | <b>321.362,57</b>  | <b>312.222,22</b>                                   | <b>633.584,79</b>   | <b>480.000,00</b>   | <b>153.584,79</b>   | <b>24</b>         | <b>1.688.467,73</b>                        |

Si assicura infine, la sostenibilità degli oneri previsti all'articolo 20 del presente provvedimento attraverso il risparmio di spesa evidenziato nel prospetto precedente, che risulta congruo alla copertura degli oneri previsti per i nuovi componenti del Consiglio superiore della magistratura sia nel caso della stima già riportata nel citato articolo 20 ( basata per i magistrati togati sul differenziale fra il massimale contributivo di 240.000 euro e il trattamento economico annuo lordo del magistrato e pari complessivamente ad euro 874.549,72), sia nel caso di una stima massimalmente prudenziale effettuata rapportando l'onere di tutti e sei i nuovi componenti del CSM al massimale onnicomprensivo dell'articolo 13 del D.L. 66/2014 pari a 240.000 euro, in quanto la spesa complessiva risulterebbe pari ad euro 1.440.000,00, ampiamente coperta dai risparmi di spesa riportati nel prospetto precedente.





# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

## Art. 38

### **(Modifiche in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura)**

Con il presente articolo si modificano le previsioni in materia di ricollocamento in ruolo dei magistrati componenti del Consiglio superiore della magistratura integrando i contenuti dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 916 del 1958.

Si introducono, per il magistrato che ha cessato di far parte del Consiglio superiore della magistratura, le preclusioni rispettivamente di proporre domanda per un ufficio direttivo o semidirettivo prima di quattro anni, e che non possa essere nuovamente collocato fuori del ruolo organico per lo svolgimento di funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, se non siano trascorsi due anni dal giorno della cessazione.

Tale ultima previsione non si applica nel caso in cui il collocamento fuori del ruolo organico sia disposto per consentire lo svolgimento di funzioni elettive.

*La disposizione, che disciplina aspetti ordinamentali non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

## Art. 39

### **(Disposizioni transitorie e per l'attuazione e il coordinamento del nuovo sistema elettorale del Consiglio superiore della magistratura)**

La disposizione in esame prevede che per le prime elezioni del Consiglio superiore della magistratura, successive alla data di entrata in vigore della presente legge, il decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 23, comma 3 della legge 195/1958, come sostituito a seguito dell'intervento sull'articolo 31 del progetto di legge in esame, debba essere adottato entro un mese dalla data sopra indicata.

Per le elezioni di cui al comma 1, il provvedimento di convocazione delle elezioni di cui all'articolo 25, comma 1 della legge 195/1958 è adottato entro sessanta giorni prima della data stabilita per l'inizio delle votazioni.

Si prevedono, inoltre, la riduzione dei termini per la presentazione delle candidature stabiliti dall'articolo 25, comma 3 della sopracitata legge, passando da 20 giorni a 15 giorni, mentre il termine di cui all'articolo 25, comma 7 come riformulato dall'intervento sull'articolo 31 del presente provvedimento è ridotto a venti giorni prima del giorno fissato per le elezioni e al comma 8 può essere ridotto fino al quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.

Si continuano ad applicare le disposizioni del D.P.R. 16 settembre 1958 n. 916, se non diversamente disposto, all'adozione da parte del Governo delle nuove disposizioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988 n. 400





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

*Al termine della presente analisi sul riordino della composizione e del funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, giova ribadire sotto il profilo finanziario che le disposizioni introdotte hanno natura precettivo-attuativa e non presentano profili di onerosità.*

### Capo V

#### *Delega al Governo in materia di ordinamento giudiziario militare*

#### Art. 40

##### **(Oggetto, principi e criteri direttivi, procedimento)**

L'articolo in esame, *al comma 1*, è volto a conferire la delega al Governo ad adottare, entro due anni dalla scadenza dei termini per l'esercizio della delega di cui all'articolo 1, uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze, volti ad introdurre le necessarie disposizioni di adeguamento e coordinamento della disciplina dell'ordinamento giudiziario militare di cui agli articoli da 52 a 75, prevista dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con la disciplina dell'ordinamento giudiziario come riformulata e riordinata anche nei decreti attuativi di cui agli articoli 1, 2 e 3, nonché con le modifiche introdotte dagli articoli 4 e da 8 a 38, in quanto compatibili.

*La disposizione, di natura procedimentale, stabilisce l'oggetto, la finalità, i tempi e le modalità di attuazione della delega e, pertanto, non presenta alcun riflesso di carattere finanziario.*

I commi 2 e 3 stabiliscono i principi e i criteri direttivi nel rispetto dei quali deve essere esercitata la delega. In particolare, al comma 2:

- **lettera a)** prevede di adeguare a quella dei magistrati ordinari nei gradi corrispondenti, in quanto applicabili, la disciplina in materia di accesso alla magistratura militare, stato giuridico, ivi compreso quello del procuratore generale militare presso la Corte Suprema di Cassazione, conferimento delle funzioni e requisiti per la nomina, progressione nelle valutazioni di professionalità.

L'attuazione del criterio recato dalla lettera in commento, comporta l'adozione di mere e consequenziali disposizioni di adeguamento e allineamento per gli aspetti ivi previsti, in quanto applicabili, dell'ordinamento giudiziario militare a quello ordinario rimodulato ed essendo del tutto esclusa, giacché non prevista neanche implicitamente, qualunque previsione integrativa o modificativa del vigente regime stipendiale dei magistrati militari, non presenta aspetti suscettibili di determinare impatti di carattere finanziario;

- **lettera b)** prevede l'adeguamento delle circoscrizioni territoriali dei Tribunali militari e delle rispettive Procure militari, nel rispetto del vigente numero di tre e delle sedi di Roma, Verona e Napoli.





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

- **lettera c)** prevedere che le circoscrizioni dei tribunali militari di Roma, Verona e Napoli siano riorganizzate in funzione dei carichi pendenti e di un miglior coordinamento rispetto alla dislocazione di enti e reparti militari sul territorio nazionale;
- **lettera d)** prevedere l'introduzione, presso ciascuna procura militare, del posto di procuratore militare aggiunto, con corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto procuratore militare;
- **lettera e)** prevedere l'applicazione al Consiglio della magistratura militare delle disposizioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, in quanto compatibili, e per il motivo riportato, quindi, che il numero dei componenti eletti sia aumentato a quattro per garantire la maggioranza della componente elettiva;
- **lettera f)** mantenere l'equiparazione dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari, in quanto compatibile.

A tale riguardo deve rappresentarsi che la magistratura militare è magistratura speciale prevista dalla Costituzione (art. 103 Cost.) e da sempre equiparata, per status giuridico ed economico, per garanzie di indipendenza e imparzialità, per i profili disciplinari e di carriera, a quella ordinaria. Tali principi, dapprima contenuti in leggi speciali, sono confluiti in toto nelle previsioni del codice dell'ordinamento militare di cui al D.lgs. n. 66/2010 (artt. 52 e ss.; art. 560 per gli aspetti di spesa). Per tutto ciò che non è previsto o disciplinato nel predetto codice, si applicano – nei limiti di compatibilità – le disposizioni previste per la magistratura ordinaria. Da ciò discende la totale equiparazione nella progressione di carriera e nei corrispondenti profili economici; l'assoluta coincidenza nella ripartizione delle funzioni giudiziarie (penali) requirenti e giudicanti; l'unità della giurisdizione in quanto, in sede di legittimità, tutti i procedimenti penali e penali militari confluiscono dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione, con l'unica differenza che la Procura generale militare di Cassazione è interna alla giurisdizione militare e il Procuratore generale militare di Cassazione rappresenta per la stessa magistratura la figura apicale (con equiparazione al Procuratore generale di Cassazione: al P.G.M.C. ad es., è attestata la potestà di esercitare l'azione disciplinare verso i magistrati militari).

Per le suddette motivazioni e visto il meccanismo del rinvio operato dagli articoli 52 e 72 del predetto D.Lgs 66/2010, l'articolo in esame *funge da norma di delega* appositamente prevista per la materia trattata: la disposizione *de qua*, pertanto, è diretta ad armonizzare, anche prevedendone la modifica, le attuali disposizioni del predetto codice alle nuove disposizioni attuative che il legislatore emanerà per i magistrati ordinari, pena l'impossibilità di coordinare le "vecchie" norme di ordinamento giudiziario militare con le nuove riferite all'ordinamento giudiziario ordinario.

*Si tratta di criteri orientati all'adozione di disposizioni di natura ordinamentale, che in quanto tali, non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai successivi decreti legislativi è demandata la regolamentazione ed attuazione dei criteri stabiliti nella delega che, per i punti e) ed f) sopra esaminati, deve prevedere l'applicazione delle disposizioni disciplinanti il Consiglio superiore della magistratura anche al Consiglio della magistratura militare,*





# Ministero della Giustizia

## GABINETTO DEL MINISTRO AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

*in quanto compatibili, nonché prevedere l'equiparazione, in quanto applicabile, dei magistrati militari ai corrispondenti magistrati ordinari; tale regolamentazione, infatti, può essere definita solo successivamente, tramite rinvio, a seguito dell'entrata in vigore delle norme ordinarie.*

*Con riferimento alla previsione di cui all'art. 40, comma 2, lettera d), che prevede l'introduzione in ciascuna procura della Repubblica militare di un procuratore aggiunto, con corrispondente soppressione, per ogni ufficio, di un posto di sostituto procuratore militare, si evidenzia che essa rispetta la clausola di neutralità finanziaria giacché:*

- *sul piano numerico-quantitativo l'incremento del posto di procuratore militare aggiunto è compensato dalla contestuale soppressione di un posto di sostituto procuratore militare per ciascun ufficio;*
- *sul piano finanziario per il procuratore militare aggiunto risulta previsto lo stesso trattamento economico spettante ai sostituti procuratori militari.*

*In ordine, poi, alla disposizione introdotta all'articolo 40, comma 2, lettera e), che prevede l'incremento di quattro unità dei componenti eletti del Consiglio della magistratura militare, si rappresenta che la stessa risulta in linea con la clausola di neutralità finanziaria poiché da un canto i membri eletti sono tratti da magistrati già in servizio regolarmente retribuiti e, dall'altro, non si prevede parallelamente alcun incremento di organico. Ciò stante l'aumento dei membri di cui trattasi avviene nel rispetto e nel limite delle risorse assegnate a legislazione vigente sui pertinenti capitoli di bilancio del Ministero della difesa. Si conferma, inoltre, sia l'equiparazione del trattamento economico fra magistrati militari e ordinari, ancorché membri dei rispettivi organi di autogoverno, sia il rispetto del limite massimale onnicomprensivo recato dall'articolo 13 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66.*

*Ciò vale anche per quanto riguarda le competenze economiche dei membri laici e togati del Consiglio della magistratura militare che sono equiparate a quelle dei membri del Consiglio superiore della magistratura e, comunque, previste dalle disposizioni in vigore per quest'ultimo, benché attestate su capitoli di bilancio del Ministero della difesa. Si assicura, inoltre, a conferma della neutralità finanziaria della disposizione, che i compensi attribuiti ai membri laici e togati del Consiglio della Magistratura militare sono attualmente corrisposti nel limite del massimale onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto- legge 24 aprile 2014 n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.*

*I commi 3, 4 e 5 recano le disposizioni relative all'iter di formazione dei decreti legislativi che sono soggetti a parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e sentito il Consiglio della magistratura militare.*

*Si rappresenta pertanto che in considerazione del carattere ordinamentale della presente norma e della circostanza che l'esercizio della delega comporterà l'adozione di disposizioni della medesima natura per le quali appaiono esclusi, anche in via meramente potenziale, effetti di carattere finanziario.*





# Ministero della Giustizia

GABINETTO DEL MINISTRO  
AREA ECONOMICO - FINANZIARIA

## CAPO VI

### Disposizioni finanziarie e finali

#### Art. 41

##### (Disposizioni finali)

L'articolo dispone che entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge delega, il Consiglio superiore magistratura deve procedere all'adeguamento del regolamento interno di cui all'articolo 20, numero 7), della legge 24 marzo 1958, n. 195 e del regolamento di amministrazione e contabilità adottato a norma della medesima legge, alle disposizioni contenute nei capi II, III e IV del presente provvedimento. Decorso il termine di cui sopra, in caso di mancato adeguamento delle norme del regolamento di amministrazione e contabilità alle disposizioni di cui all'articolo 37 del presente provvedimento, verrà comunque applicato il massimale onnicomprensivo di cui all'articolo 13 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

*Pertanto, attesa la natura ordinamentale e precettiva nonché la funzione di coordinamento della disposizione, si assicura che la stessa non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.*

#### Art. 42

##### (Disposizioni finanziarie)

La norma reca la clausola di invarianza finanziaria secondo cui *dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'espletamento dei relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

*Tuttavia, si segnala che ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ipotesi che dai successivi decreti legislativi emessi in esecuzione della delega di cui al presente provvedimento derivino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione tra le disposizioni in essi previste, la loro attuazione sarà disposta solo successivamente o contestualmente ai provvedimenti di stanziamento delle risorse finanziarie occorrenti.*

#### Art. 43

##### (Entrata in vigore)

Con il presente articolo si stabilisce che la presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'art. 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo**  negativo

05/05/2022 Il Ragioniere Generale dello Stato  
Firmato digitalmente *Biagio Mazzotta*

